

Allegati

SPORTELLLO SOCIALE DEI DIRITTI



INDICE ALLEGATI

Allegato 1	Esenzione dal ticket per età e con limiti di reddito	pag. 3
Allegato 2	Servizio “buoni taxi” (esempio Torino)	pag. 5
Allegato 3	Tagliando parcheggio Handicap	pag. 7
Allegato 4	Certificato medico legale e tutele	pag. 12
Allegato 5	Invalidità civile	pag. 13
	- Adulti	pag. 15
	- Minori	pag. 16
	- Anziani	pag. 17
Allegato 6	Interventi socio-sanitari per disabili	pag. 18
Allegato 7	Interventi socio-sanitari per anziani	pag. 20
Allegato 8	I contributi per assistenza anziani non autosufficienti o disabili	pag. 22
Allegato 9	Legge 104	pag. 25
Allegato 10	Domiciliarità in lungoassistenza per disabili non autosufficienti con età inferiori 65 anni	pag. 35
Allegato 11	Dimissioni forzate - esempio	pag. 41
Allegato 12	Barriere architettoniche	pag. 42
Allegato 13	Emergenza abitativa	pag. 44

Esenzione dal ticket per età e con limiti di reddito

CODICE ESENZIONE	REQUISITI
E01	Cittadini di età superiore a 65 anni ed inferiore a 6 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98.
E02	Cittadini disoccupati e familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €. 8.263,31 incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge, incrementato di ulteriori €. 516,46 per ogni figlio a carico. All'interno di questa categoria si considerano anche i lavoratori in mobilità e i familiari a carico, purchè presentino le stesse caratteristiche previste per i cittadini disoccupati.
E03	Titolari di assegno (ex pensione sociale) e familiari a carico del titolare di pensione sociale.
E04	Titolari di pensione al minimo (e loro familiari a carico) con un'età superiore a 60 anni con reddito lordo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31 per i singoli (vedovi/e, separati/e, celibi/nubili) incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico; tali limiti di reddito sono aumentabili di un'ulteriore quota pari a € 516,45 per ogni figlio a carico.

Ricordiamo che:

- E' considerato disoccupato il cittadino con più di 14 anni di età che ha perso il posto di lavoro in Italia, è in cerca di lavoro ed è iscritto all'ufficio per l'impiego. La condizione di disoccupazione deve risultare al momento della fruizione della prestazione. Non ha rilievo la durata del periodo di disoccupazione. Non è considerato disoccupato chi è in cerca di prima occupazione.
- Sono considerati **familiari a carico**: il coniuge, i figli senza limiti di età, i genitori ed i familiari conviventi, i cui redditi non siano superiori a € 2.840,51 lordi annui e i figli inabili al lavoro;
- Per **reddito complessivo lordo** è inteso il reddito derivante dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare fiscale.

La Regione Piemonte, ha ritenuto di confermare sino al 31 marzo 2020 la validità delle attestazioni, rilasciate sulla base delle autodichiarazioni, riguardanti le categorie di esenzione per reddito contraddistinte dai codici E01 - E03 - E04 (per visite, esami).

L'esenzione E05 per la spesa farmaceutica, invece, non è più necessaria in quanto la Regione Piemonte ha abolito da Marzo 2019 la compartecipazione alla spesa fissa sui farmaci.

Pertanto i cittadini, già in possesso dell'attestato di esenzione con i codici suddetti, non dovranno presentare alcuna richiesta di rinnovo all'A.S.L.

Secondo le disposizioni di legge vigenti (D.M. 11.12.2009), gli aventi diritto all'e-

senzione sono ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del sistema TS e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori.

Gli elenchi sono costantemente aggiornati con le autocertificazioni rese dai cittadini secondo la normativa vigente.

Per i codici E01, E03, E04, la durata della proroga non potrà superare l'anno e, comunque, la scadenza della stessa potrà essere anticipata, nel momento in cui saranno attivate le funzionalità necessarie per consentire al cittadino la presentazione on line delle autocertificazioni per l'esenzione per reddito, tramite l'utilizzo della propria tessera sanitaria TS-CNS (art 1 commi 6 e 7 DM 11/12/2009) o di analoghi strumenti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, tale scadenza, potrà essere anticipata, anche qualora entrino in vigore le disposizioni normative relative ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), al momento in via di definizione a livello nazionale, che prevedono il riferimento a situazioni reddituali/patrimoniali risultanti dai modelli ISEE.

La proroga non riguarda quelle autocertificazioni oggetto di verifica da parte dei soggetti accertatori, laddove si siano riscontrate differenze tra quanto auto dichiarato dal cittadino e quanto effettivamente riscontrato in sede di controllo.

E' responsabilità dell'assistito titolare dell'attestazione:

- **non usufruire dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, nel caso di modifica delle proprie condizioni reddituali o di stato civile che determinano la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito**
- **comunicare tempestivamente all'ASL la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito.**

Eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano, per il cittadino che ne ha fruito, responsabilità penale ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Codici di esenzione E02:

Non sono prorogati gli attestati di esenzione con il codice E02, considerata l'estrema variabilità della condizione: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupato con reddito familiare lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni). All'interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità e i propri familiari a carico, solo se il soggetto è iscritto all'Ufficio del lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato.

I soggetti che si trovano in questa condizione dovranno recarsi alla propria ASL per il rinnovo del certificato.

Servizio "buoni taxi" - come richiederlo -

La Città di Torino in applicazione della legge 104/92 (art.26, comma 2), ha istituito il Servizio Buoni Taxi e minibus attrezzati.

Il Servizio, effettuato tramite taxi e/o minibus attrezzati, è rivolto ai cittadini di età superiore ai 2 anni con grave disabilità motoria o ciechi assoluti, residenti e ivi domiciliati in Torino. Le persone possono presentare richiesta all'Ufficio competente.

Successivamente un'apposita Commissione Medica per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale (C.I.M.S.) certifica se sussistono i requisiti per l'ottenimento del servizio. Nel caso in cui non sia possibile dedurre dal verbale di Invalidità la sussistenza dei requisiti, seguirà la convocazione per una visita Medica Legale. Se invece sussistono i requisiti, si accede ad una lista di attesa.

Alla Commissione Tecnica spetta assegnare la dotazione individuale mensile o annuale in base alle esigenze dei soggetti e al loro possesso o meno della riserva di sosta personale per disabili e valutare le eventuali istanze di aumento corse per coloro che non posseggono la riserva di sosta.

Con Delibera del Consiglio Comunale del 07/05/2012 e successivamente con Delibera del Consiglio Comunale del 23/01/2017 la Città ha regolamentato le prestazioni e i servizi per la mobilità, introducendo nuovi criteri per il beneficio delle agevolazioni (vedi Vademecum Deliberazione C.C. del 07/05/2012) e (allegato 1; allegato 2 della Deliberazione C.C. del 23/01/2017).



Documenti / allegati

La persona interessata può presentare domanda presso Ufficio Servizio Taxi allegando i seguenti documenti:

- estremi del documento di identità del richiedente e, nel caso, del delegato;
- fotocopia del certificato di invalidità, nell'eventualità che il certificato di invalidità, per motivi diversi, non sia disponibile, occorre presentare il certificato medico (in originale) rilasciato dall'ufficio Medicina Legale dell'A.S.L. territoriale di zona (ad uso buoni taxi);
- autocertificazione sulla propria residenza e assenza della riserva di parcheggio personale.

N.B. si richiede di non inviare altra documentazione se non quella specificata

DOVE

Per informazioni: dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30

Tel 011 011 28096 – 011 011 28026 – 011 01128117

Per la presentazione della domanda e variazioni SOLO SU APPUNTAMENTO

Servizio Buoni Taxi

Corso Unione Sovietica 220/D - Torino

Ingresso accessibile: via San Marino 22/A - 10134 Torino

Tel 011 011 28096 – 011 011 28026 – 011 011 28117 - Fax 011 011 28080

La documentazione può anche essere spedita con raccomandata, consegnata a mano da persona diversa dal richiedente o a mezzo fax.

COSTO

Per la tratta urbana:

- **nel caso del servizio taxi**, considerando la dotazione individuale e la compartecipazione alla spesa in relazione al proprio reddito sulla base dell'**I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il costo della corsa viene detratto dal plafond mensile;
- **servizio minibus**, la corsa verrà pagata attraverso il buono, ricordando che il pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio deve essere corrisposto al momento dell'acquisto del blocchetto dei buoni, il costo del buono è in relazione al proprio reddito sulla base dell'**I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Per la tratta extraurbana:

- **nel caso del servizio taxi**, l'intero costo sarà detratto dal plafond mensile in dotazione;
- **servizio minibus**, oltre al buono della corsa urbana dovrà essere corrisposta al vettore la quota per il percorso extraurbano come da art. 9 del regolamento.

Tagliando parcheggio Handicap - cos'è e come richiederlo -



Fino a quando un bambino ha due anni è abbastanza frequente per un genitore percorrere lunghi tratti di strada tenendolo in braccio o in passeggino.

Compiuto il terzo anno il bambino può essere troppo pesante e troppo grande per essere portato in braccio o in passeggino.

A questo punto può essere opportuno richiedere il **contrassegno di sosta e circolazione** (questo è il nome tecnico del "tagliando").

Si ha diritto al rilascio del contrassegno se sul verbale d'invalidità o di handicap è riportato il riferimento all'art. 381 del DPR 495/92 (Nuovo codice della strada). Spetta in caso di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o cecità; a Torino viene concesso anche nel caso di terapie salvavita (chemio o radio terapie). Non c'è però un collegamento fra la percentuale d'invalidità e il diritto al contrassegno.

A Torino il Comune ha dato la delega a GTT.

COME UTILIZZARLO. Il contrassegno deve essere esposto sul cruscotto dell'auto che in quel momento ha a bordo la persona con disabilità: vi ricordiamo infatti che l'utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.

Per un uso corretto del contrassegno, segnaliamo l'utile vademecum dell'ACI.

VALIDITÀ: Il contrassegno può avere durata quinquennale o durata inferiore a cinque anni.

Consente:

- **la sosta e il parcheggio** negli stalli con il simbolo della carrozzina, purché non sia loro associata una palina riportante un numero di serie (in questo caso il parcheggio è riservato a una persona disabile in particolare)

- la circolazione:

- nelle aree pedonali;
- nelle aree verdi;
- nelle corsie preferenziali;
- nelle zone a traffico limitato: ZTL (Zona Traffico Limitato), vie riservate ai mezzi pubblici, ecc.;
- durante le giornate di blocco del traffico.

E' il documento necessario per:

- passare attraverso le porte elettroniche (telecamere);
- richiedere il parcheggio riservato sotto casa;
- richiedere il permesso gratuito di parcheggio in tutte le sottozone a pagamento.

COME RICHIEDERLO

Fate riferimento alla polizia municipale del vostro Comune di residenza. I Comuni maggiori e i capoluoghi di Regione solitamente hanno uno o più uffici dedicati a questo servizio. Da luglio 2018, in allegato alla domanda occorre presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'ASL di appartenenza o il verbale d'invalidità, dalla quale risulta l'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381 DPR 495/92).

In tutti gli altri casi la medicina legale dell'ASL dovrà accertare la sussistenza dei requisiti, tramite una visita medica da prenotare direttamente in medicina legale. Alla visita sarà molto opportuno presentare documentazione clinica comprovante la capacità deambulatoria sensibilmente ridotta.

COME RINNOVARLO

Per rinnovare il **contrassegno quinquennale** occorre presentare all'Ufficio incaricato del suo rilascio il contrassegno in originale e un certificato del medico curante che attesti "il perdurare delle condizioni sanitarie che avevano determinato il rilascio del contrassegno in scadenza".

Il rinnovo di un contrassegno di **durata inferiore ai cinque anni** avviene invece con le stesse modalità di un primo rilascio: a Torino è bene presentarne richiesta con largo anticipo sulla scadenza (è possibile prenotarlo fino a tre mesi prima).

CONTRASSEGNO EUROPEO PER DISABILI

Il D.P.R. n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha previsto **l'entrata in vigore dal 15 settembre 2012 del nuovo contrassegno di sosta per disabili e l'adeguamento di tutti i permessi entro tre anni dall'entrata in vigore del Decreto. A partire quindi da tale data, questo nuovo contrassegno** (conforme al Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998) **vale in tutti i paesi membri dell'Unione Europea**, e fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità.

La Città di Torino ha iniziato ad usarlo per rilasci e rinnovi dal 3 dicembre 2012.

I contrassegni già rilasciati, di colore arancione, effettivamente **privi di validità dal 15 settembre 2015**, a specifica e motivata richiesta devono essere sostituiti.

Sul contrassegno europeo, che si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro scuro, saranno trascritti e apposti:

- sul fronte: la data di scadenza, il numero di serie, il nome e il timbro dell'autorità nazionale che rilascia il contrassegno, oltre al visto del funzionario responsabile;
- nel retro: il nominativo, la fotografia, la firma del soggetto autorizzato e la data di rilascio.

Il titolare del permesso può fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno aderito alla raccomandazione, comunque con l'obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.

MODALITA' DI RILASCIO E RINNOVO

Il "Contrassegno o Permesso invalidi" consiste in un'autorizzazione rilasciata dalla Città di Torino ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. e s.m.i. e **può essere rilasciato in via definitiva** con validità di 5 anni oppure **in via provvisoria** con validità variabile così come indicato nei **verbali delle Commissioni Mediche dell'ASL e/o dell'INPS.**

Destinatari: Residenti a Torino con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall'ASL di competenza (non in base alla percentuale d'invalidità).

Come richiederlo:

All'Ufficio Permessi di Circolazione della Città di Torino - via Cavour 29/a angolo via Accademia Albertina - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30

- Informazioni telefoniche con risponditore automatico: tutti i giorni al numero telefono 011.011.29034

- Informazioni telefoniche tramite operatore: da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 16.00 al numero telefonico 011.011.29035

Per ottenere un nuovo permesso, occorre:

- compilare e firmare l'apposito modulo H/rilascio reperibile all'Ufficio Permessi di Circolazione;
- consegnare all'Ufficio Permessi di Circolazione, il Modulo H/rilascio debitamente compilato e firmato -

insieme ai seguenti documenti:

- Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte retro).
- Fotocopia del codice fiscale.
- Certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'ASL con il riconoscimento dell'art. 381 del DPR 495/1992 oppure
- Copia del verbale della commissione medica integrata rilasciato dall'INPS con il riconoscimento dell'art. 381 del DPR 495/1992 (anche se contenente ..omissis.. sui dati del richiedente).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale del verbale rilasciato dall'INPS e sulla mancata revoca, sospensione o modifica di quanto attestato sul verbale (in caso di presentazione del verbale dell'INPS).
- Fototessera recente (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno da apporre sul contrassegno stesso.
- Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a due) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere.
- Fotocopia dei libretti di circolazione (completo) e dei certificati assicurativi dei veicoli relativi alle targhe comunicate.

Per rinnovare il permesso scaduto, occorre:

(per i contrassegni con validità 5 anni)

- compilare e firmare l'apposito modulo H/rinnovo definitivo reperibile all'Ufficio Permessi di Circolazione
- consegnare all'Ufficio Permessi di Circolazione, il Modulo H/rinnovo definitivo - debitamente compilato e firmato -

insieme ai seguenti documenti:

- Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte retro).
- Fotocopia del codice fiscale.
- Dichiarazione del Medico di famiglia su Ricettario Regionale che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno.
- Fototessera recente (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno da apporre sul contrassegno stesso.
- Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a due) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere.
- Fotocopia dei libretti di circolazione (completo) e dei certificati assicurativi dei veicoli relativi alle targhe comunicate.

(per i contrassegni con validità inferiore ai 5 anni)

- compilare e firmare l'apposito modulo H/rinnovo provvisorio reperibile all'Ufficio Permessi di Circolazione;
- consegnare all'Ufficio Permessi di Circolazione, il Modulo H/rinnovo provvisorio - debitamente compilato e firmato insieme ai seguenti documenti:
- Fotocopia del documento di riconoscimento (fronte retro).
- Fotocopia del codice fiscale.
- Certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'ASL con il riconoscimento dell'art. 381 del DPR 495/1992 oppure
- Copia del verbale della commissione medica integrata rilasciato dall'INPS con il riconoscimento dell'art. 381 del DPR 495/1992 (anche se contenente ..omissis.. sui dati del richiedente).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale del verbale rilasciato dall'INPS e sulla mancata revoca, sospensione o modifica di quanto attestato sul verbale (in caso di presentazione del verbale dell'INPS).
- Fototessera recente (massimo 6 mesi) del titolare del contrassegno da apporre sul contrassegno stesso.
- Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a due) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere.
- Fotocopia dei libretti di circolazione (completo) e dei certificati assicurativi dei veicoli relativi alle targhe comunicate.

Si consiglia di avviare la pratica di rinnovo entro i 60 gg antecedenti alla data di scadenza

Costo del permesso:

Euro 6,00 (Euro 4,19 quale costo del permesso + Euro 1,81 quale diritti di segreteria) da pagare direttamente presso l'Ufficio Permessi allo Sportello Cassa.

ATTENZIONE il D.P.R. n.151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente PERTANTO NON È POSSIBILE PROCEDERE AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DELEGA (regole per il rilascio)

Per i richiedenti impossibilitati a firmare la normativa stabilisce che un cittadino è nella condizione di "impossibilità alla firma" solo per motivi relativi ad impedimenti fisici o di analfabetismo (sono esclusi, quindi, i casi di incapacità di intendere e di volere, per i quali la sottoscrizione va fatta da chi esercita la patria potestà o la tutela). Nel caso sopra citato, quindi, la dichiarazione del cittadino è resa davanti all'Operatore di Sportello, il quale ha il compito di ricevere la dichiarazione stessa.

Cambio targa

Se, durante il periodo di validità del permesso, vi è la necessità di sostituire i numeri di targa abbinati al permesso (modifica, inserimento, eliminazione targhe), occorre presentare all'Ufficio Permessi, (anche tramite persona delegata), oppure inviare all'indirizzo e-mail cambiotarga@comune.torino.it, la seguente documentazione:

- Richiesta di sostituzione della targa, utilizzando il (Modulo H/cambio targa) debitamente compilato e firmato.
- Fotocopia documento di riconoscimento (fronte/retro).
- Fotocopia del contrassegno disabili (fronte/retro).
- Fotocopie dei libretti di circolazione (completo) e dei certificati assicurativi.

Se il cambio targa è occasionale (esempio guasto dell'auto) occorre inviare la richiesta a GTT spa utilizzando l'apposito modulo.

Per l'invio telematico delle richieste per il cambio targa rispettare le seguenti modalità. In caso di invio telematico della modulistica, all'indirizzo e-mail cambiotarga@comune.torino.it, verrà inviata una conferma di avvenuta ricezione. **Prima di transitare nella ZTL** è opportuno verificare il corretto inserimento delle targhe utilizzando l'apposita procedura di [verifica online](#).

MODALITA' DI UTILIZZO

Si ricorda che l'utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare. E' severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena l'applicazione delle previste sanzioni. Il contrassegno invalido usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso all'Ufficio Permessi di Circolazione. In caso di uso improprio, ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria, in caso di reato, l'Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno per quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva (ordinanza n. 2039 del 27 giugno 2002).

Il contrassegno, esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza (con l'osservanza dei diversi limiti di velocità prescritti al riguardo) **consente**:

- il transito: nella ZTL Centrale, nelle strade e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle aree pedonali e nelle aree verdi pubbliche
- la sosta: nei posti riservati in via generica ai disabili su suolo pubblico senza esposizione del disco orario

Il permesso non consente di sostare:

- nei parcheggi personali, identificati da una palina che riporta un numero progressivo; lo stesso numero si trova sul permesso della persona disabile titolare di quel parcheggio personale;
- nei luoghi ove vige il divieto di fermata come previsto dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada;
- nei luoghi ove vige il divieto di sosta con rimozione coatta;
- nei luoghi ove vige la sosta a pagamento durante l'orario di funzionamento della stessa, fatto salvo che sia stato ottemperato l'obbligo di pagamento o si sia in possesso di permesso di sosta gratuita rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003.

IL CONTRASSEGNO DEVE SEMPRE ESSERE RESTITUITO ALLA DATA DI SCADENZA E/O IN CASO DI DECESSO.

In entrambi i casi **decade** la registrazione da ogni archivio informatico, abilitante la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere (accesso ZTL).

In caso di rinnovo la restituzione (del permesso scaduto) dovrà avvenire contestualmente al ritiro del nuovo permesso.

Permesso di sosta gratuito per la sosta a pagamento (strisce blu)

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003, ha approvato l'istituzione del permesso gratuito di sosta per persone con disabilità in possesso del permesso H con validità ordinaria di almeno 5 anni. Non è previsto il rilascio del permesso sosta gratuito a mezzi immatricolati come autocarri o autocaravan.

I possessori di un permesso H, possono richiedere un permesso gratuito di sosta direttamente al GTT spa al seguente

link <http://www.gtt.to.it/cms/parcheggi/29-sosta/679-attestati-disabili>

Permesso H rilasciato da altro Comune

I possessori di permesso H rilasciato da altro Comune **che necessitano di transitare in maniera continuativa nella ZTL** possono registrare la targa del veicolo che utilizzano direttamente al GTT spa al seguente

link <http://www.gtt.to.it/cms/ztl/trasporto-persone-disabili-residenti-fuori-torino>

I possessori di permesso H rilasciato da altro Comune **che necessitano di transitare occasionalmente nella ZTL** possono registrare la targa del veicolo che utilizzano direttamente al GTT spa al seguente

link <http://www.gtt.to.it/cms/ztl/3684-persone-con-disabilita-per-transiti-occasional>

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nomina dell'Amministratore di Sostegno - Tribunale di Torino

Parcheggi riservati: riserva di sosta ad personam

Nuove misure per garantire il diritto alla mobilità per i disabili

Certificato medico legale e tutele

RICHIESTA CERTIFICATO DI INVALIDITÀ CIVILE

Per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, è necessario verificare i requisiti richiesti tramite **accertamento medico legale**. Il riconoscimento si compone di due fasi, una sanitaria e una amministrativa. Nel primo caso, la certificazione sanitaria accerta il grado di invalidità del richiedente; nel secondo, la verifica è diretta al riconoscimento dei requisiti amministrativi.

La domanda per il riconoscimento **di invalidità civile, cecità o sordomutismo** può essere presentata da:

- Cittadini italiani con residenza in Italia
- Cittadini UE residenti in Italia
- Cittadini non UE con permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo con certificato medico inoltrato all'INPS dal proprio medico curante.

L'accertamento dell'invalidità civile è valutato dalla Commissione medico legale dell'ASL competente per territorio, integrato con un medico dell'Inps.

Una volta ricevuta la domanda da parte dell'interessato, sarà l'Istituto di previdenza ad attivare la procedura.

Si richiede tramite Patronato oppure online

Il cittadino convocato a visita medica deve consegnare alla Commissione copia della seguente documentazione:

- documento di riconoscimento;
- certificato medico introduttivo inoltrato all'INPS dal proprio medico curante;
- documentazione sanitaria relativa alle patologie di cui è portatore;
- copia della lettera di convocazione a visita.

ACCERTAMENTO SANITARIO - COS'È

L'accertamento sanitario, effettuato dalle Aziende Sanitarie locali o, nelle Province dove la Regione ha delegato l'accertamento, direttamente dall'Inps, consente di verificare i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'invalidità civile, sordità, disabilità e handicap.



Invalidità Civile

- requisiti -

Richiesta dell'invalidità civile: requisiti minimi e procedure per minori, adulti e anziani. Il requisito minimo per il riconoscimento dell'invalidità civile è essere affetti da malattie o menomazioni, permanenti e croniche, di natura fisica, psichica e intellettuale. La capacità lavorativa della persona deve essere ridotta in misura non inferiore a un terzo, in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992. I benefici variano a seconda della percentuale di invalidità e dell'età della persona invalida, in particolare se minore, adulto o anziano.

Normativa di riferimento

- Legge 118/1971 e s.m.i.: invalidità;
- Legge 18/1980 e s.m.i.: indennità d'accompagnamento;
- Decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992
- Legge 102/2009 e s.m.i.: trasferimento competenze all'INPS.

PROCEDURA

L'interessato si rivolge a un Medico Certificatore (Medico di medicina generale, Medici in possesso delle credenziali INPS di Medico Certificatore, Medici ospedalieri abilitati) che invierà all'INPS per via telematica il certificato (a pagamento), dando copia all'interessato per la successiva presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile.

Domande frequenti

Per ottenere l'indennità di accompagnamento è necessario presentare una domanda specifica o è sufficiente presentare una normale domanda di invalidità civile?

È sufficiente presentare una domanda di invalidità civile che, però, deve essere corredata da certificato medico telematico con specifica indicazione dell'incapacità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

I dati contenuti sul verbale di invalidità vengono trasmessi d'ufficio dall'INPS o dall'ASL a soggetti terzi (scuola, datore di lavoro, familiari ...) con il rischio di fenomeni di stigmatizzazione sociale dell'interessato?

Il verbale di invalidità viene inviato esclusivamente al soggetto che ha presentato la domanda e i dati in esso contenuti non vengono in alcun modo divulgati ad altri soggetti. Per l'utilizzo da parte dell'interessato viene inviata sia una copia completa contenente la diagnosi, sia una copia NON contenente la diagnosi ma solo con il giudizio finale (copia da presentare al datore di lavoro, alla scuola, alla concessionaria auto, etc.)

Se, dopo un certo tempo dal riconoscimento dell'invalidità, l'interessato ritiene di non trovarsi più in una condizione di invalidità, può richiedere la revisione del giudizio?

In qualsiasi momento, l'interessato, il tutore o l'amministratore di sostegno può richiedere una visita di revisione per l'eventuale modifica del giudizio.

Se, dopo un certo tempo dal riconoscimento dell'invalidità, l'interessato ritiene di trovarsi in una condizione di invalidità più grave, può richiedere la revisione del giudizio?

In qualsiasi momento, l'interessato, il tutore o l'amministratore di sostegno può richiedere una visita di revisione per l'eventuale modifica del giudizio.

Se la commissione esprime un giudizio che ritengo inadeguato, posso fare ricorso?

Sì, il soggetto interessato ha diritto a presentare ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria entro, e non oltre, 6 mesi dalla notifica del giudizio. È possibile farsi assistere nel ricorso dagli enti di patrocinio ammessi per legge.

Il diritto all'indennità di accompagnamento dipende dal reddito dell'invalido?

No, attualmente, a differenza dell'assegno mensile di invalidità e della pensione di inabilità, l'indennità di accompagnamento è indipendente dal reddito.

I benefici previsti per gli invalidi civili dipendono dall'età dell'invalido?

L'assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità: sono concesse agli adulti fino a 67 anni.

L'indennità di accompagnamento: non ci sono, al momento, limiti di età.

L'indennità di frequenza dei minori: fino ai 18 anni, che frequenti la scuola.

I benefici previsti per gli invalidi civili dipendono dal reddito dell'invalido?

L'assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità: sì, esistono soglie di reddito diverse. Dato il frequente aggiornamento di tali soglie per adeguamento agli indici ISTAT, si consiglia di verificare tali soglie presso l'INPS.

L'indennità di accompagnamento: non dipende dal reddito.

L'indennità di frequenza dei minori: limite di reddito personale, i redditi da considerare sono quelli presenti nell'anno in corso (per il 2020 euro 4.926,35).



Beneficiari: Adulti - Minori - Anziani

ADULTI

Nella categoria adulti rientrano i cittadini d'età compresa tra 18 e 67 anni, con minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a un terzo.

- **Adulti fino a 67 anni** (di età minore della soglia stabilita dalla vigente normativa nazionale, oggi 67 anni).

Obiettivi

Accesso ai benefici assistenziali previsti dalla normativa

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore ai 2/3 dal 34% al 45%	Protesi, ortesi, ausili correlati alle patologie presenti sul verbale di invalidità e prescritte da un medico operante presso una struttura pubblica o accreditata
dal 46% al 50%	<i>In aggiunta ai benefici previsti dal 34% al 45%: iscrizione alle liste speciali per il collocamento (accertamento previsto dalla L.68/99)</i>
dal 51% al 66%	<i>In aggiunta ai benefici previsti dal 34% al 50%: congedo per cure (cure connesse alle infermità invalidanti riportate sul verbale, prescritte dallo specialista pubblico)</i>
Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore ai 2/3 dal 67% al 73%	<i>In aggiunta ai benefici previsti dal 34% al 66%:</i> Esenzione dal Ticket per visite specialistiche, esami, riabilitazione, farmaci in fascia A Tessera regionale di circolazione gratuita sui mezzi pubblici senza diritto a far viaggiare gratuitamente anche un accompagnatore
dal 74% al 99% e dal 75% al 100%	<i>In aggiunta ai benefici previsti dal 34% al 73%:</i> Assegno mensile di invalidità civile , se il reddito lordo annuale nominale non supera la soglia stabilita annualmente dal Ministero Economia e Finanze. Maggiorazione contributiva per i lavoratori dipendenti di 2 mesi all'anno per ogni anno lavorato, per 5 anni.
Invalido che presenta una totale e permanente inabilità lavorativa 100%	<i>In aggiunta ai benefici previsti dal 34% al 99%:</i> Pensione di inabilità in sostituzione dell'Assegno mensile di invalidità, se il reddito lordo annuale nominale non supera la soglia stabilita annualmente dal Ministero Economia e Finanze. Indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore Indennità di accompagnamento per necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita Tessera regionale di circolazione gratuita sui mezzi pubblici con diritto a far viaggiare gratuitamente anche un accompagnatore

MINORI DI 18 ANNI

Per i minorenni, l'invalidità civile non si calcola in base alla riduzione di capacità lavorativa a seguito di una certa patologia, poiché in generale ai minori è difficile attribuire una capacità lavorativa.

Il riconoscimento dell'invalidità è legato, piuttosto, a difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni tipiche della loro età.

OBIETTIVI

Accesso ai benefici assistenziali previsti dalla normativa

Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età:

- **Protesi, ortesi, ausili** correlati alle patologie presenti sul verbale di invalidità e prescritte da un medico operante presso una struttura pubblica o accreditata.
- **Esenzione dal Ticket** per visite specialistiche, riabilitazione, esami, farmaci in fascia A.
- **Tessera regionale di circolazione gratuita sui mezzi pubblici** (viaggia gratuitamente anche l'adulto che accompagna il minore).
- **Indennità di frequenza** per il periodo di frequenza di una scuola di ogni ordine e grado o un centro di riabilitazione pubblico o convenzionato.
- **Indennità di accompagnamento per impossibilità** a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
- **Indennità di accompagnamento per necessità** di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

PROCEDURA

I genitori, oppure i titolari di potestà parentale, si possono rivolgere a un medico certificatore, (pediatra di libera scelta, medico di medicina generale, medici in possesso delle credenziali INPS di Medico Certificatore, medici ospedalieri abilitati) che invierà all'INPS per via telematica il certificato necessario per la successiva presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile.

Domande frequenti

Come faccio ad accedere ai benefici previsti per il sostegno scolastico?

Chiedo all'Istituto scolastico;

Presento domanda per ottenere i benefici previsti dalla Legge 104/92.

Che cosa succede al compimento del 18° anno?

Il minore nei 6 mesi antecedenti al compimento del 18° anno di età chiede una rivalutazione della percentuale di invalidità, attraverso la presentazione di una nuova domanda di accertamento, al fine dell'eventuale accesso ai benefici previsti per gli adulti.

ANZIANI

Nella categoria rientrano i cittadini d'età superiore ai 67 anni.

Come per i minori, anche per gli anziani il requisito della riduzione di capacità lavorativa viene meno, ed è piuttosto considerata la presenza di difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell'età.

- **Ultrasessantasettenni** (di età maggiore o eguale alla soglia stabilita dalla corrente normativa nazionale).

OBIETTIVI

Accesso ai benefici assistenziali previsti dalla normativa

Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni sua età propria età dal 34% al 66%	Protesi, ortesi, ausili correlati alle patologie presenti sul verbale di invalidità e prescritte da un medico operante presso una struttura pubblica o accreditata
dal 67% al 99%	<i>In aggiunta ai benefici previsti dal 34% al 66%:</i> Esenzione dal Ticket per visite specialistiche, esami, riabilitazione, farmaci in fascia A Tessera regionale di circolazione gratuita sui mezzi pubblici senza diritto a far viaggiare gratuitamente anche un accompagnatore
100% <i>(per le indennità di accompagnamento si richiede ulteriore domanda - vedi L.104)</i>	Indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore Indennità di accompagnamento per necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita Tessera regionale di circolazione gratuita sui mezzi pubblici con diritto a far viaggiare gratuitamente anche un accompagnatore

PROCEDURA

L'interessato si rivolge ad un Medico Certificatore (medico di medicina generale, medici in possesso delle credenziali INPS di Medico Certificatore, medici ospedalieri abilitati) che invierà all'INPS per via telematica il certificato necessario per la successiva presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile.

Nota Bene:

La non autosufficienza, legata in particolare all'avanzamento dell'età anagrafica, rappresenta un elemento di forte attenzione da parte della società.

Regioni ed Enti Locali lavorano in questa direzione, cercando di rispondere ai bisogni emergenti, valutando, come priorità, interventi mirati, predisponendo azioni di supporto o sostitutive al domicilio dell'anziano, individuando percorsi e strumenti integrati per prevenire il progressivo peggioramento dello stato di salute e delle relazioni, affettive e sociali, anche attraverso azioni di "invecchiamento attivo".

Interventi socio-sanitari per disabili

Per definire i bisogni della persona disabile e della sua famiglia e individuare il progetto adeguato è fondamentale la valutazione da parte della Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD) competente e presente nel Distretto sanitario dell'ASL di residenza.

La valutazione multidimensionale si compone di una parte sanitaria e di una parte sociale.

A seguito della valutazione positiva, è possibile attivare gli interventi più appropriati.

COME ACCEDERE

La persona interessata presenta domanda di valutazione presso:

- Sportello / Punto Unico di Accesso
- Ente gestore dei Servizi socio-assistenziali e/o Distretto sanitario

L'UMVD, **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta di valutazione, esegue la valutazione sanitaria e sociale e definisce il Progetto Individuale concordato con l'interessato e la sua famiglia, che può essere di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale.

L'accesso agli interventi socio-sanitari è strettamente subordinato alla valutazione dell'UMVD.

Periodicamente vengono effettuate verifiche per accertare la rispondenza dei progetti avviati rispetto ai bisogni della persona disabile.

PROGETTO DI DOMICILIARITÀ

Gli interventi a sostegno della domiciliarità si articolano in:

- affidamento diurno / residenziale
- educativa territoriale
- lungo assistenza
- vita indipendente
- dopo di noi

Più in particolare :

- l'**affidamento diurno/residenziale** è un servizio di volontariato prestato da famiglie o singole persone che offrono accoglienza presso il proprio domicilio;

- l'**educativa territoriale** è un intervento finalizzato a sviluppare le abilità e le autonomie per la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa che si realizza attraverso la figura dell'educatore professionale;

- la **domiciliarità in lungo assistenza** è un servizio che viene fornito attraverso prestazioni quali telesoccorso, pasti al domicilio, operatori socio sanitari (OSS) o attraverso un contributo economico per l'assunzione di assistenti familiari regolarmente assunti o per il rimborso a familiari o volontari;

- i **progetti di vita indipendente** sono rivolti a persone con grave disabilità motoria, certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite

in contesti lavorativi, o formativi, o sociali con rilevanza a favore di terzi o nelle condizioni di svolgere il ruolo genitoriale di figli minori.

Il progetto di vita indipendente viene finanziato con un contributo economico a favore di quelle persone che sono in grado di esprimere capacità di autodeterminazione ed una chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria vita e le proprie scelte;

- il **“dopo di noi”** consiste in misure di assistenza, cura e protezione rivolte a persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 104/1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

PROGETTO DI SEMIRESIDENZIALITÀ

Si rivolge a persone disabili di età superiore a 14 anni con l’obiettivo di sostenere temporaneamente il nucleo familiare. Le attività sono finalizzate a potenziare le capacità espressive e relazionali, promuovendo l’autonomia e l’inserimento sociale.

I progetti di semiresidenzialità si realizzano attraverso i **centri diurni** che si articolano in:

- **centri diurni di tipo A** rivolti a persone disabili con limitate potenzialità di inserimento socio-lavorativo
- **centri diurni di tipo B** rivolti a persone disabili con residuali attitudini all’inserimento socio-lavorativo
- **centri diurni di tipo C** rivolti a persone disabili con limitata autonomia nelle attività della vita quotidiana.

PROGETTO DI RESIDENZIALITÀ

Consente a persone disabili adulte, prive del nucleo familiare o la cui situazione non permette la permanenza al domicilio, un inserimento presso una struttura socio-sanitaria.



Interventi socio-sanitari per anziani

I servizi rivolti a persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti e il percorso per accedervi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI

I progetti individuali possono dare esito a diverse tipologie di interventi:

- residenzialità
- residenzialità temporanea.

LETTI DI SOLLIEVO

Per ricoveri di sollievo si intendono ricoveri temporanei presso strutture residenziali previsti per garantire un periodo di riposo alle famiglie che scelgono di assistere l'anziano a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure che improvvisamente non possono provvedere all'assistenza per motivi di salute o altri motivi contingenti. I ricoveri di sollievo non possono superare i 30 giorni (anche non continuativi) nell'arco dell'anno solare.

Sono realizzabili qualora compaia un evento che scompensi temporaneamente la situazione familiare: la carenza o l'assenza di assistenza erogata dalla rete (ad esempio: malattia del familiare di supporto, ferie del familiare o delle persone addetto all'assistenza, chiusura estiva dei servizi di supporto, periodi di stress dei familiari, adeguamento strutturale dell'abitazione).

SEMIRESIDENZIALITÀ

La semiresidenzialità prevede l'inserimento in centri diurni per l'assistenza ad anziani parzialmente non autosufficienti, attraverso programmi riabilitativi e l'erogazione di prestazioni sanitarie.

I Centri diurni possono essere:

- inseriti all'interno di una RSA - Centro diurno Integrato (CDI)
- indipendenti da una RSA - Centro diurno autonomo (CDA).

Esistono anche Centri Diurni dedicati, inseriti all'interno di una RSA (CDAI) o indipendenti da una RSA (CDAA), a persone affette da morbo di Alzheimer o altra forma di demenza, con diagnosi accertata.

RSA APERTA

Gli obiettivi

- tutelare la salute e il benessere della persona anziana e favorirne la permanenza a domicilio
- fornire supporto concreto alla famiglia / caregiver
- mantenere e potenziare le capacità residue, stimolando la vita sociale attiva.

Gli interventi

- attività di assistenza infermieristica
- attività di animazione
- attività di mobilitazione
- attività occupazionali.

Le tariffe

La retta è stabilita dal Piano Tariffario che indica la tariffa complessiva (inclusiva di oneri fiscali) per fasce di intensità assistenziale e ripartisce così gli oneri:

- **50%** (quota sanitaria) **a carico dell'ASL** di residenza che prende in carico l'anziano, anche quando la RSA è nel territorio di una ASL diversa da quella di residenza
- **50%** (quota sociale) **a carico dell'anziano**: se, in base alla valutazione sociale, la persona risulta avere un **reddito non sufficiente** a pagare la quota spettante, **interviene il Comune a integrare o a farsi carico integralmente della cifra.**

Per i Centri diurni per persone affette da Morbo di Alzheimer o altro tipo di demenza, le percentuali di partecipazione alla tariffa previste dalla D.G.R. 85-6287 del 02/08/2013 sono state sospese con D.G.R. 19-6893 del 18/12/2013.

Le tariffe sono applicate in maniera uguale su tutto il territorio regionale e sono stabilite dalla D.G.R. 85-6287 del 02/08/2013.

DOMICILIARITÀ

Le Prestazioni Domiciliari consentono di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia degli anziani non autosufficienti favorendo la loro permanenza presso il domicilio, nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarità richiesto dalla persona e dalla famiglia.

In seguito ad una valutazione da parte dell'UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) del grado di non autosufficienza della persona, l'utente se idoneo al contributo viene inserito in una graduatoria.

Gli interventi a sostegno della domiciliarità si articolano in:

- prestazioni di assistenza familiare
- prestazioni di assistenza domiciliare da parte di operatori socio-sanitari
- affidamento diurno
- ricoveri di sollievo
- telesoccorso
- pasti a domicilio.

Il Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza si configura come erogazione monetaria riconosciuta al beneficiario con un Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) o come prestazione diretta da parte di figure professionali.

Le prestazioni possono essere erogate tramite:

- assunzione di un Assistente Familiare
- acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare
- acquisto del servizio di telesoccorso
- acquisto di pasti a domicilio.

COME ACCEDERE

La persona interessata presenta domanda di valutazione multidimensionale all'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) nel Distretto sanitario dell'ASL di residenza presso i servizi territorialmente competenti:

- Sportello / Punto Unico di Accesso
- Ente gestore dei Servizi socio-assistenziali e/o Distretto sanitario

E' necessario presentare all'UVG i seguenti documenti:

- "richiesta di valutazione" compilata e sottoscritta in tutte le sue parti
- impegnativa del medico di Medicina Generale
- "scheda informativa sanitaria"
- attestazione di richiesta del modello ISEE
- copia della dichiarazione sostitutiva unica DSU

PROCEDURA

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'UVG esegue la valutazione sanitaria e sociale utilizzando la "Cartella geriatrica", definisce la non autosufficienza e il Progetto Individuale concordato con l'interessato e la sua famiglia. La persona viene riconosciuta "non autosufficiente" con una valutazione sanitaria pari a 5 o superiore.

I contributi per assistenza anziani non autosufficienti o disabili

(anziani considerati non autosufficienti, invalidi o con disabilità, portatori di handicap)

REQUISITI NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ E HANDICAP

Invalidità, disabilità e non autosufficienza sono tre condizioni che non vanno confuse:

- l'**invalidità** è intesa come la riduzione della capacità lavorativa, se l'interessato ha tra i 18 e 67 anni; se l'interessato è minorenni o anziano, il riconoscimento dell'invalidità è parametrato sulle funzioni e compiti propri dell'età;
- il riconoscimento dell'**handicap** spetta invece a chi ha una disabilità mentale, motoria o sensoriale tale da impedire o limitare notevolmente l'integrazione sociale, lavorativa, personale e familiare;
- la **non autosufficienza**, infine, consiste nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita. Per il riconoscimento di tutte e tre le condizioni, in ogni caso, la procedura per presentare **la domanda** è unica.

MISURE PREVISTE

Indice:

- 1) *Assegno di accompagnamento*
- 2) *Contributi Inps da mille euro al mese (dipendenti e pensionati pubblici)*
- 3) *Detrazione delle spese di assistenza*
- 4) *Deduzione dei contributi di colf e badanti*
- 5) *Deduzione spese mediche e di assistenza specifica*
- 6) *Detrazione spese mediche*
- 7) *Agevolazioni Legge 104*

1) Assegno di accompagnamento

Se l'anziano non assistito è non autosufficiente, ha diritto all'indennità di accompagnamento, o compagno.

Per quanto riguarda il requisito della non autosufficienza, in generale questo è riconosciuto quando l'interessato ha un'invalidità pari al 100% e persistenti difficoltà nello svolgere le attività quotidiane della vita, o non può camminare senza l'aiuto di un accompagnatore.

Se l'anziano assistito ha scarsa capacità di svolgere compiti e funzioni quotidiane senza assistenza, è dunque consigliabile inviare all'Inps, dopo aver fatto predisporre dal medico curante apposita certificazione, la domanda di riconoscimento dell'invalidità, utile anche per ottenere l'assegno di accompagnamento.

È possibile, con la stessa procedura, richiedere anche la certificazione di handicap: numerosi vantaggi sono collegati, dalla Legge 104, al possesso di handicap in situazione di gravità (INABILITA').

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti sanitari, sia riconosciuto all'anziano assistito

il possesso del 100% d'invalidità, assieme alle persistenti difficoltà nello svolgere gli atti quotidiani della vita o nel deambulare (INABILITA'), potrà ottenere l'assegno di accompagnamento, che ammonta a 516,35 euro al mese, non è tassato e non è soggetto a limiti di reddito.

2) Contributi Inps da mille euro al mese (PER DIPENDENTI E PENSIONATI PUBBLICI)

Un'altra tra le agevolazioni più significative per **assistenza anziani non autosufficienti**, in termini economici, è senza dubbio il programma **Inps Home Care Premium**: questo progetto si rivolge però ai soli dipendenti e ai pensionati pubblici, ai loro coniugi, parenti o affini di primo grado non autosufficienti.

Pertanto, potrebbe essere utile nel caso in cui chi presta assistenza sia o sia stato dipendente pubblico, o in cui l'assistito sia dipendente o pensionato pubblico.

Ci sono termini fissati annualmente per partecipare al bando.



Il progetto Home Care Premium, nel dettaglio, prevede due tipologie di prestazioni da parte dell'Inps, con il coinvolgimento di enti pubblici e ambiti territoriali sociali:

- un contributo economico mensile, sino a un massimo di 1.050 euro, denominato prestazione prevalente, da utilizzare per rimborsare le spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare;
- un servizio di assistenza alla persona, la cosiddetta prestazione integrativa (servizi personali domiciliari, prestazioni di sollievo, protesi, ausili, apparecchi...), erogata attraverso la collaborazione degli ambiti territoriali sociali (Ats), oppure da enti pubblici convenzionati che abbiano competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona.

È possibile, se si possiedono i requisiti, inviare la domanda tramite il sito dell'Inps o tramite patronato; se si vuole presentare domanda dal portale Inps, bisogna accedere alla sezione Servizi, e successivamente alla prestazione Gestione dipendenti pubblici: domanda Assistenza Domiciliare (Progetto Home Care Premium).

3) Detrazione delle spese di assistenza

Per il familiare che assiste un anziano non autosufficiente è anche possibile fruire di una detrazione fiscale per le spese di assistenza. Si possono cioè detrarre i costi sostenuti per gli addetti all'assistenza personale (sia da parte dell'interessato, che dei familiari anche se non a carico), **sino a 2.100 euro l'anno**, se il reddito non supera 40mila euro. La detrazione è pari al 19% dei costi e deve essere indicata nel modello 730 o Redditi.

Ai fini dell'agevolazione fiscale può essere considerata non autosufficiente anche una persona che necessita di **sorveglianza continuativa**, lo stato di non autosufficienza, per ottenere il beneficio fiscale, deve risultare da un'apposita certificazione medica, ma non è necessario effettuare l'iter per il riconoscimento dell'invalidità.

4) Deduzione dei contributi di colf e badanti

Si possono inoltre dedurre dai redditi i contributi versati per la badante o per la colf, nel caso in cui si fruisca di un aiuto domestico a prescindere dai requisiti della persona assistita, sino a un massimo di 1.549,37 euro annui.

5) Deduzione spese mediche e di assistenza specifica

Ad ogni modo, nel caso in cui l'anziano assistito sia dichiarato invalido al 100% o portatore di handicap (anche non grave), è possibile dedurre dal suo reddito, o dal reddito del familiare che lo assiste, le spese mediche e di assistenza specifica sostenute per suo conto, anche se l'anziano non risulta fiscalmente a suo carico.

Le spese di assistenza specifica che possono essere dedotte dal reddito sono:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica;
- le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona;
- le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

6) Detrazione spese mediche e ausili

I disabili portatori di handicap, o i familiari che li hanno a carico, beneficiano anche di una detrazione del 19% dall'Irpef che riguarda:

- le spese mediche specialistiche sostenute per il disabile;
- l'acquisto di mezzi d'ausilio alla deambulazione;
- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili specifici.

7) Agevolazioni Legge 104

Altre agevolazioni che possono spettare per l'assistenza anziani sono collegate al possesso di **handicap grave** e sono relative all'acquisto di veicoli, all'abbattimento di barriere architettoniche, alla possibilità di ottenere protesi e ausili, sussidi tecnici e informatici ed un trattamento di vantaggio per l'imposta sulle successioni e le donazioni a favore del disabile. I benefici che spettano ai destinatari della **legge 104**, cioè gli aiuti che la normativa prevede per i **disabili** e i loro familiari, sono numerosi e operano in campi diversi: molte di queste agevolazioni, tra l'altro, sono poco conosciute (vedi seguente allegato 9).

Legge 104

- tutte le agevolazioni previste -

ASSIEME AGLI ALTRI BENEFICI PER CHI È IN POSSESSO DEL RICONOSCIMENTO DI HANDICAP, INVALIDITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

LEGGE 104: CHI SONO I BENEFICIARI?

La Legge 104 è la normativa quadro in materia di disabilità. Quando si parla di beneficiari della Legge 104 si intendono, generalmente, i portatori di **handicap** in situazione di gravità, oppure i **lavoratori che assistono un familiare in queste condizioni**.

Sono comunque previste delle agevolazioni anche per i portatori di handicap non grave e per i portatori di handicap superiore ai 2/3.

Ulteriori agevolazioni sono previste per gli **invalidi**: l'invalidità non deve essere confusa con l'handicap, in quanto, mentre quest'ultimo consiste in una condizione di svantaggio sociale, l'invalidità consiste in una **riduzione della capacità lavorativa**. La **non autosufficienza** è una condizione ancora differente: per soggetto non autosufficiente, in particolare, si intende chi è impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita o chi non può camminare senza l'aiuto di un accompagnatore.

DOMANDA LEGGE 104

Per ottenere le agevolazioni collegate alla Legge 104 è prima necessario il riconoscimento dello **stato di disabilità**.

Per domandarne il riconoscimento, dopo aver ottenuto il **certificato medico dal proprio medico curante**, si deve inoltrare, tramite il sito dell'Inps, il contact center Inps, o mediante Patronato, la domanda di accertamento dei requisiti sanitari.

L'accertamento medico potrà, poi, consentire l'accesso non solo ai benefici legati alla Legge 104, ma anche a quelli connessi alla non autosufficienza, all'invalidità civile, cecità, sordità, etc.

La procedura, dunque, è unica sia per l'handicap che per l'invalidità, anche se le due condizioni danno diritto a benefici differenti. (vedi anche precedente allegato 4)

COME VIENE ACCERTATA LA DISABILITÀ?

Lo stato di gravità della minorazione è accertato da un'apposita commissione medica Asl, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Se la commissione non si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento è provvisoriamente effettuato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'Asl da cui è assistito l'interessato.

L'accertamento provvisorio è efficace fino all'emissione dell'accertamento definitivo della commissione.

Inoltre, su richiesta motivata dell'interessato, la commissione medica può rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita, efficace fino all'emissione dell'accertamento definitivo.

Nel caso di disabili affetti da Sindrome di Down, l'accertamento della gravità della disabilità è effettuato dal medico curante previa richiesta di presentazione del cariotipo, cioè del patrimonio cromosomico di un organismo.

Indice **BENEFICI DELLA LEGGE 104:**

- 1) Permessi retribuiti per il lavoratore disabile
- 2) Permessi retribuiti per i familiari del disabile
- 3) Come usare i permessi della Legge 104
- 4) Permessi retribuiti Legge 104
 - I giorni di permesso della legge 104 spettano ai familiari non conviventi?
 - Al partner convivente spettano i giorni di permesso della legge 104?
 - Al partner dell'unione civile spettano i giorni di permesso della legge 104?
- 5) Congedo retribuito di due anni
 - Il congedo legge 104 spetta se non si convive col genitore?
- 6) Prolungamento del congedo parentale
- 7) Diritto alla scelta della sede
- 8) Rifiuto al trasferimento
- 9) Rifiuto di prestare lavoro notturno
- 10) Rifiuto di prestare lavoro domenicale o festivo
- 11) Contributi figurativi aggiuntivi
- 12) Pensione anticipata
- 13) Assegno ordinario d'invalidità
- 14) Pensione d'invalidità civile
- 15) Pensione d'inabilità al lavoro
- 16) Pensione per invalidi civili totali
- 17) Indennità di accompagnamento
- 18) Collocamento mirato
- 19) Agevolazione Legge 104 per l'acquisto di veicoli
 - Agevolazioni fiscali Legge 104: spettano per l'auto cointestata?
- 20) Detrazione Irpef per figlio disabile a carico
- 21) Contributo Inps da mille euro al mese
- 22) Deduzione dal reddito delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
- 23) Detrazione dall'Irpef delle spese sanitarie per i disabili
- 24) Detrazione dall'Irpef dei costi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- 25) Detrazione Irpef dei costi di assistenza per i soggetti non autosufficienti
- 26) Agevolazione Legge 104 per l'acquisto di pc e sussidi informatici
- 27) Altre agevolazioni fiscali per disabili
- 28) Reddito di cittadinanza per disabili beneficiari della legge 104
- 29) Ape social per chi assiste disabili.

1) Permessi retribuiti per il lavoratore

Il lavoratore maggiorenne disabile, ciascun mese, ha diritto alternativamente a **permessi retribuiti** di:

- 2 ore giornaliere (nell'ipotesi in cui l'orario sia almeno pari a 6 ore giornaliere);
- 3 giorni, continuativi o frazionati a ore.

Il tipo di permesso richiesto (giornaliero o orario) può essere cambiato dal lavoratore da un mese all'altro, modificando la domanda precedentemente presentata. La variazione può essere eccezionalmente consentita anche durante il mese, per **esigenze improvvise e imprevedibili** all'atto della richiesta dei permessi, che devono essere documentate dal lavoratore.

In caso di **part-time verticale o misto**, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, o in caso di riduzione dell'attività lavorativa coincidente con un periodo di integrazione salariale, il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato in proporzione.

Il risultato della proporzione viene arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Se però il dipendente presta servizio per oltre la metà delle giornate lavorative settimanali, ad esempio se lavora almeno 4 giorni su 6, i 3 giorni di permesso Legge 104 spettano per intero.

2) Permessi retribuiti per i familiari del disabile

I **permessi retribuiti** non spettano solo al disabile, ma anche ai suoi **familiari** (e al convivente di fatto, come risultante dalla dichiarazione anagrafica al Comune di residenza), se sono lavoratori dipendenti.

I permessi possono essere accordati ad un unico familiare lavoratore per assistere lo stesso disabile, il **referente unico**: il referente beneficia dei **permessi mensili** per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave.

Il diritto non può essere riconosciuto a più di **un lavoratore** dipendente per l'assistenza dello **stesso disabile**: questi deve dunque dichiarare all'Inps il lavoratore suo familiare prescelto, da cui vuole essere assistito. Se il disabile è assistito alternativamente, per periodi di tempo predeterminati, da parenti diversi (entro il 2° grado), ciascun avente diritto deve presentare, di volta in volta, la domanda per ottenere il riconoscimento dei **permessi retribuiti legge 104**.

Un'eccezione alla regola generale del "referente unico" è prevista nel caso dei **genitori**, che possono beneficiare alternativamente dei permessi per l'assistenza dello stesso figlio con **handicap grave**.

Il diritto ai permessi retribuiti è concesso anche se:

- nel nucleo familiare del disabile si trovano **familiari conviventi non lavoratori** idonei a prestare assistenza;
- sono presenti altre **forme di assistenza pubblica o privata** (ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "no profit" e al personale badante).

3) Come usare i permessi della legge 104

Spesso ci si chiede se il lavoratore che utilizza i **permessi della legge 104** debba stare tutta la giornata o solo le ore lavorative presso il **familiare con handicap**. In generale la giurisprudenza sostiene che l'impiego per scopi personali della giornata di permesso retribuita costituisce un **comportamento illegittimo** che può essere configurabile come **reato**: quello di **truffa ai danni dello Stato** (difatti l'indennità per la giornata di riposo viene corrisposta dall'Inps e solo inizialmente anticipata dal datore di lavoro). Inoltre tale comportamento giustifica il licenziamento visto che il dipendente si macchia di una condotta infedele. Il datore potrebbe far pedinare il lavoratore, a tal proposito, e verificare se lo stesso sta usando i permessi della legge 104 **per scopi personali** o per **assistere l'invalido**.

Di recente però la Cassazione ha adottato un'interpretazione più larga. Secondo la Corte, poiché il lavoratore con la legge 104, durante il normale corso della settimana, alterna il lavoro all'assistenza, non trovando quindi spazi per le proprie necessità (fosse anche fare la spesa, comprare un vestito o incontrarsi con gli amici) è legittimo pensare che lo faccia durante i **giorni di permesso** in cui ha più tempo.

Infatti la legge ha cancellato l'obbligo dell'assistenza continuativa. Ciò che però resta vietato è l'**utilizzo dell'intera giornata** per scopi personali come, ad esempio, per allungare il weekend e il ponte o fare gite con gli amici. In passato è stato ritenuto legittimo il licenziamento della lavoratrice sorpresa, in uno dei giorni di permesso con la legge 104, a partecipare a **una serata in discoteca**.

A cosa serve il certificato provvisorio?

Il certificato provvisorio che, su richiesta motivata dell'interessato, la commissione medica può rilasciare al termine della visita, efficace fino all'emissione dell'accertamento definitivo è utile per beneficiare:

- dei **3 giorni di permesso mensile retribuito** per assistere i disabili gravi;
- del **prolungamento del congedo parentale** fino al 3° anno di vita del bambino, portatore di handicap grave;

- delle **2 ore di permesso giornaliero** retribuito fino al 3° anno di vita del bambino, portatore di handicap grave (in alternativa al prolungamento del congedo parentale);
- del **congedo straordinario biennale** retribuito per assistere i disabili gravi.

4) Permessi retribuiti Legge 104

Come abbiamo visto, il lavoratore che assiste un figlio o un familiare (coniuge, affine o parente entro il 2° grado, eccezionalmente entro il 3° grado) con **handicap grave** ha diritto a **3 giorni di permesso retribuito mensile**.

L'assistenza al portatore di handicap, perché siano concessi i permessi retribuiti, deve essere **continuativa**: questo non comporta necessariamente la **convivenza** tra il lavoratore ed il disabile, secondo un noto interpello del Ministero del Lavoro. Ciò che interessa è che sia presente **un'assistenza sistematica ed adeguata**: in base a ciò, è possibile chiedere i permessi presentando un **programma** delle modalità di assistenza.

Sulla congruità medico-legale del programma deve esprimersi il dirigente del centro medico legale della sede Inps competente.

In caso di **ricovero ospedaliero**, si possono fruire i permessi se:

- è **richiesta l'assistenza** da parte di un familiare;
- il disabile è in **stato vegetativo** persistente;
- il disabile ha una **prognosi infausta** a breve termine;
- il disabile deve **uscire dalla struttura** per visite specialistiche e terapie.

Anche il lavoratore portatore di handicap grave, come già esposto, ha diritto agli stessi permessi lavorativi. Il permesso può essere anche frazionato ad ore (2 ore al giorno) ed è necessaria, in tutti i casi, la certificazione specifica di handicap grave, rilasciata dall'apposita commissione medica Asl (integrata da un medico dell'Inps), per poterne fruire.

I permessi per l'assistenza del disabile sono **retribuiti dall'Inps**, ma anticipati dal datore di lavoro, che provvede poi al recupero in sede di denuncia mensile Uniemens.

Per ottenerli è necessario inviare un'apposita domanda all'Inps e al datore di lavoro.

L'azienda **non può rifiutare la concessione dei permessi**, ma può richiederne la programmazione, se:

- **il lavoratore può individuare** in anticipo le giornate di assenza;
- **non è pregiudicato** il diritto dell'invalido all'effettiva assistenza;
- **la programmazione è condivisa** con lavoratori e rappresentanze sindacali. Ad ogni modo, **il lavoratore può sempre spostare unilateralmente i permessi**, perché l'interesse di assistenza e tutela del disabile prevale sulle esigenze organizzative aziendali.

Domande frequenti

I giorni di permesso della legge 104 spettano ai familiari non conviventi?

*Secondo quanto disposto dalla legge 104 i beneficiari dei permessi retribuiti per l'assistenza del portatore di handicap grave sono il coniuge, gli affini, i parenti entro il secondo grado, o entro il terzo grado a determinate condizioni di legge. La legge, come anticipato, **esclude la convivenza** tra i presupposti necessari per la concessione dei benefici. Ciò vuol dire che il diritto ad ottenere i permessi retribuiti è **ricosciuto** anche se gli affini ed i parenti **non abitano con il disabile** che deve ricevere assistenza.*

Al partner convivente spettano i giorni di permesso della legge 104?

*In passato, se il disabile aveva un rapporto di convivenza more uxorio (ossia una famiglia di fatto), per il fatto di non essere legato da vincolo matrimoniale, restava sprovvisto di tutela, anche nel caso in cui non esistessero altri familiari disponibili all'assistenza. La legge escludeva, difatti, **il convivente more uxorio** dall'elenco dei soggetti beneficiari dei permessi retribuiti Legge 104 per l'assistenza, privando così i soggetti portatori di handicap grave interessati a ricevere assistenza da*

persone cui sono legate da un rapporto stabile e certo della tutela garantita dalla costituzione.

Dal 2016, grazie ad una nota sentenza della Corte Costituzionale, non è più così: secondo la Consulta, difatti, la Legge 104, non prevedendo la concessione dei permessi retribuiti al convivente del disabile, viola la Costituzione per irragionevolezza e viola il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave sia come singolo che nella società.

La Corte Costituzionale, riconoscendo il ruolo del convivente nell'assistenza al portatore di handicap grave, lo ha dunque equiparato a quello del gruppo di soggetti che, in via prioritaria, possono fruire dei permessi, cioè coniuge, parenti e affini entro il secondo grado.

Bisogna aver firmato un **patto di convivenza** per aver diritto ai permessi Legge 104?

No, è necessario soltanto che la convivenza risulti dall'apposita dichiarazione di residenza all'anagrafe del proprio Comune, come chiarito dall'Inps.

Al partner dell'**unione civile** spettano i giorni di permesso della Legge 104?

Il lavoratore parte dell'unione civile, essendo equiparato al coniuge, ha diritto ai permessi retribuiti mensili per l'assistenza del partner disabile grave, come se fosse il marito, o la moglie, dell'assistito.

*In attuazione delle nuove previsioni, la procedura online dell'Inps per l'invio della domanda dei permessi Legge 104 è stata recentemente implementata, per **consentire anche agli uniti civilmente** di inviare la domanda.*

Attenzione, però: tra la parte dell'unione civile ed i familiari dell'altra parte non si creano vincoli di affinità, come specificato dall'Inps: non è dunque possibile chiedere i permessi Legge 104, né il congedo straordinario, per assistere i parenti del partner.

5) Congedo retribuito di due anni

Chi assiste un familiare convivente con handicap grave certificato ha diritto a un **congedo straordinario retribuito**, della durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa: è possibile assentarsi anche in maniera frazionata, ma la frazionabilità è soltanto giornaliera e non oraria.

Il beneficio spetta, nell'ordine: al coniuge che convive col lavoratore, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli ed alle sorelle conviventi e, in mancanza, ad altri parenti o affini fino al terzo grado; è indispensabile, al contrario di quanto avviene per i **permessi retribuiti**, la **convivenza** col soggetto disabile.

I due anni di congedo straordinario sono da intendersi come massimo utilizzabile, per ciascun dipendente, nell'intero arco della vita lavorativa. Pertanto, se vi sono più familiari per i quali si possa fruire del congedo, in ogni caso non è possibile superare i **due anni totali**, comprensivi di tutte le assenze inerenti ogni assistito.

Nel computo del limite dei 2 anni rientrano **anche le giornate festive e non lavorative** ricomprese tra le giornate di assenza.

La domanda per il congedo straordinario consiste in un'**autocertificazione**, accompagnata dal **certificato di handicap grave**; deve essere presentata al proprio dirigente o alla propria amministrazione, se si lavora per un ente pubblico. I dipendenti privati, invece, devono inoltrare la **domanda direttamente all'Inps**: dopo che l'Istituto verifica la correttezza formale e accoglie l'istanza, devono effettuare la richiesta al proprio datore di lavoro.

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione, sino ad un massimo di circa 48mila euro annuali (cifra rivalutata periodicamente); si ha diritto, inoltre, alla contribuzione figurativa.

Domande frequenti

Il congedo Legge 104 spetta se non si convive col genitore?

La Corte Costituzionale, con una recente sentenza, consente anche al figlio non convivente al momento della domanda la possibilità di fruire del congedo straordinario

Legge 104, ossia del congedo, pari a un massimo di 2 anni nella vita lavorativa, per assistere familiari disabili.

In particolare, la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità del testo unico maternità-paternità, nella parte in cui non elenca tra i beneficiari del congedo straordinario il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non convive con il genitore con handicap grave, se instaura la convivenza successivamente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

6) Prolungamento del congedo parentale

Il lavoratore, secondo la Legge 104, può fruire di **2 ore di permesso** giornaliero indennizzato per assistere il figlio disabile (portatore di handicap grave), oppure di **3 giorni mensili** di permesso retribuito.

Se il figlio disabile è minore di 12 anni, però, può fruire del prolungamento del **congedo parentale sino a un massimo di 3 anni**, o di riposi alternativi al prolungamento.

Le ultime due agevolazioni non possono essere **cumulate** col congedo parentale orario.

7) Diritto alla scelta della sede

Il dipendente **portatore di handicap** grave, beneficiario di Legge 104, o che assiste un parente in possesso del medesimo stato, ha il diritto di scegliere la **sede di lavoro** più vicina al proprio domicilio, a meno che non sussistano ragioni contrarie motivate dall'azienda. Più che di un diritto, in questi casi parliamo di **interesse legittimo**.

È differente la situazione dei dipendenti pubblici: in particolare, i lavoratori della P.A. che sono in possesso di un'invalidità **superiore a 2/3** hanno il diritto di **scelta prioritaria** tra le sedi disponibili.

8) Rifiuto al trasferimento

Il portatore di handicap grave, o il lavoratore che assiste un familiare nella stessa condizione, non può essere **trasferito in altra sede** dall'azienda contro la sua volontà, a prescindere dall'esistenza di ragioni valide e motivate dall'azienda: in tale situazione, difatti, si configura un vero e proprio **diritto soggettivo** in capo al dipendente.

9) Rifiuto di prestare lavoro notturno

Il lavoratore che assiste un **beneficiario di Legge 104**, cioè che assiste o ha a proprio carico un soggetto portatore di handicap grave, non può essere adibito dall'azienda al **lavoro notturno** contro la sua volontà.

10) Rifiuto di prestare lavoro domenicale o festivo

La legge non prevede espressamente, per i portatori di handicap grave o per i familiari che li assistono, la possibilità di rifiutarsi di prestare lavoro festivo o domenicale. Prevedono questa possibilità, tuttavia, alcuni contratti collettivi, come il CCNL Commercio e Terziario, nel quale è stabilito che i portatori di handicap grave beneficiari di Legge 104, nonché i familiari conviventi che li assistono, possono legittimamente **rifiutarsi di lavorare** la domenica e nei festivi.

11) Contributi figurativi aggiuntivi

Il possesso di handicap, a prescindere dalla gravità, non dà diritto a particolari agevolazioni previdenziali. Queste, infatti, sono dovute in base all'invalidità, cioè alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, il lavoratore con **invalidità sopra il 74%** ha diritto, a partire dalla data di riconoscimento di tale percentuale di riduzione della capacità lavorativa, a 2 mesi l'anno di contributi figurativi, che si aggiungono alla contribuzione versata per raggiungere prima la pensione. In questo modo, è possibile anticipare la pensione sino a 5 anni.

12) Pensione vecchiaia anticipata

I lavoratori **invalidi dall'80%** in su hanno anche diritto di accedere alla **pensione di vecchiaia anticipata**, ossia con 60 anni di età per gli uomini e 55 anni per le donne (e 20 anni di contributi). Si applica, a questi requisiti, l'attesa di un periodo di finestra pari a 12 mesi dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione.

13) Assegno ordinario d'invalidità

L'assegno ordinario d'invalidità è riconosciuto a prescindere dal possesso di handicap, per i soggetti con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3. Sono necessari 5 anni di contributi versati, di cui 3 nell'ultimo quinquennio e sono previsti di limiti di cumulo tra assegno e altri redditi.

In particolare, la normativa prevede una riduzione:

- del **25%** se il reddito totale supera quattro volte il trattamento minimo;
- del **50%** se il reddito totale supera cinque volte il trattamento minimo;

L'assegno può poi subire una seconda riduzione, nel caso in cui resti superiore al trattamento minimo. Quando l'**assegno d'invalidità** è trasformato in pensione di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile, diviene pienamente cumulabile con tali redditi; inoltre, cadono tutti i limiti al cumulo dei redditi in presenza di almeno 40 anni di contributi.

L'assegno ordinario d'invalidità è compatibile con l'attività lavorativa, ma non è compatibile col trattamento di disoccupazione: in questo caso, è possibile optare per l'indennità più favorevole.

14) Pensione d'invalidità civile

La pensione d'invalidità, o **assegno d'invalidità civile**, è una prestazione assistenziale, dunque spetta a prescindere dal versamento di contributi; la prestazione non è collegata al possesso di handicap, ma è necessaria un'invalidità riconosciuta almeno pari al 74%. Per ottenere l'assegno, che ammonta a 286,81 euro mensili, il reddito posseduto non deve essere superiore a **4.926,35 euro**, per l'anno 2020. Il sussidio è compatibile sia con l'attività lavorativa che con la disoccupazione, ma è incompatibile con qualsiasi **pensione diretta** d'invalidità e con tutte le prestazioni pensionistiche d'invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite Inail. L'interessato può comunque optare per il trattamento più favorevole.

15) Pensione d'inabilità al lavoro

La pensione d'inabilità al lavoro è anch'essa indipendente dal possesso di handicap, in quanto spetta in presenza di un'assoluta e permanente **impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro**; trattandosi di una prestazione di previdenza e non di assistenza, sono però necessari i seguenti requisiti contributivi: 5 anni di contributi di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio. La pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, dipendente, parasubordinata o autonoma.

L'ammontare della pensione di inabilità risulta dalla somma:

- dell'importo dell'**assegno di invalidità** (che si calcola in proporzione ai **contributi versati**, col metodo retributivo sino al 2011, misto o contributivo, a seconda dell'anzianità assicurativa), non integrato al trattamento minimo;
- della **maggiorazione**, pari agli anni di contribuzione compresi tra la decorrenza della pensione di inabilità ed il compimento dei **60 anni di età** (in pratica, la pensione è pari a quella che il lavoratore avrebbe avuto una volta raggiunti 60 anni di età, sino a un massimo di 40 anni di contribuzione).

I dipendenti pubblici hanno diritto a differente tipologia di pensione d'inabilità se, in sede di accertamenti sanitari, viene riscontrata l'inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere le proprie mansioni lavorative o a proficuo lavoro.

16) Pensione per invalidi civili totali

La pensione d'inabilità per **invalidi civili totali** (soggetti con riconosciuta invalidità totale e permanente del 100%) è un assegno dovuto ai disabili di età tra i 18 e i 67 anni in situazione di bisogno economico.

L'emolumento (che ammonta a 286,81 euro mensili) è una **prestazione assistenziale** dovuta indipendentemente dal versamento di contributi, ma è soggetta al limite di reddito annuale di 16.982,49 euro (valido per l'anno 2020).

17) Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è un trattamento che spetta agli invalidi civili totali non in grado di **deambulare** senza l'aiuto di un accompagnatore o, non in grado di compiere gli **atti quotidiani** della vita.

Tale indennità non è incompatibile con l'attività **lavorativa** (poiché l'impossibilità di lavorare si determina soltanto in presenza dello **status di inabilità** assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa), né con la percezione di altri redditi.

L'importo mensile spettante è pari a **520,29 euro**, e l'importo annuale è pari a 6.243,48 euro.

18) Collocamento mirato

I lavoratori con invalidità civile superiore al 45%, a prescindere dal possesso di handicap, hanno diritto al **collocamento mirato**, cioè ad accedere ai servizi di sostegno dedicati, e ad iscriversi alle liste speciali, secondo quanto previsto dalla **Legge 68**.

Inoltre possono essere computati nelle **quote di riserva** dell'azienda.

Hanno gli stessi diritti anche gli invalidi di guerra, del lavoro e per cause di servizio con percentuale sopra il 33%, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

19) Agevolazione Legge 104 per l'acquisto di veicoli

Per quanto riguarda l'acquisto dell'auto da parte di un soggetto disabile, la normativa prevede 4 tipologie di benefici, tra loro cumulabili:

- **detrazione Irpef pari al 19%** del costo del veicolo (in pratica, se il costo del veicolo è pari a 10mila euro, si possono togliere 1.900 euro dalle imposte); la detrazione, che va indicata nella dichiarazione dei redditi, può essere effettuata in un'unica soluzione o in 4 quote; la spesa massima consentita è di 18.075,99 euro;
- **pagamento dell'Iva** sull'acquisto del veicolo in misura ridotta, **pari al 4%**;
- **esenzione dal bollo auto** (si tratta di un'esenzione perpetua, non limitata alle prime annualità);
- **esonero** dal pagamento dell'imposta di trascrizione sui **passaggi di proprietà**.

Gli incentivi sono validi **non solo per le autovetture**, ma anche per alcuni autoveicoli specifici e per il trasporto promiscuo, autocaravan, motocarrozette, motoveicoli per il trasporto promiscuo e specifici. Oltreché per l'acquisto, i benefici possono essere fruiti anche per le spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria. Non tutti i disabili possono usufruire, però, di queste agevolazioni, ma solo le seguenti categorie:

- sordi e non vedenti;
- portatori di **handicap grave secondo la Legge 104**, qualora si tratti di disabili psichici o mentali titolari d'indennità di accompagnamento, o di disabili affetti da pluriamputazioni, o con capacità di deambulazione notevolmente limitata;
- soggetti disabili con capacità motorie ridotte o assenti.

Le spese possono essere detratte anche dal familiare che ha fiscalmente a carico il disabile (il reddito annuo, perché il familiare sia considerato fiscalmente a carico, non deve superare 2.840,51 euro).

Domande frequenti

Agevolazioni fiscali Legge 104: spettano per l'auto cointestata?

*I benefici fiscali legati all'acquisto di **autoveicoli per disabili** sono riconosciuti, alternativamente, o al disabile stesso, o al familiare che lo ha a carico.*

*Anche se, da un punto di vista logico, sarebbe più che corretto concedere l'agevolazione in presenza di **cointestazione del veicolo**, tanto più se uno dei cointestari è il soggetto che ha a carico il disabile, la Risoluzione n. 4/E del 17/02/2007 di Agenzia delle Entrate conferma l'impossibilità a riconoscere il beneficio, in quanto*

il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato al disabile o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico.

20) Detrazione Irpef per figlio disabile a carico

Se si ha un figlio a carico portatore di **handicap grave** secondo la Legge 104, l'ordinaria **detrazione Irpef per figli a carico** spettante è aumentata di **400 euro**.

Ciò vuol dire che la detrazione base, per il figlio minore di 3 anni, sarà pari a 1.620 euro annui anziché 1.220, e, se di età pari o superiore a 3 anni, sarà di 1.350 euro anziché 950 euro. Resta fermo l'aumento di 200 euro della detrazione per ciascun figlio a carico, nel caso in cui siano superiori a tre.

21) Contributo Inps da mille euro di mese (pensionati e dipendenti pubblici)

Una tra le agevolazioni più significative per i disabili ed i familiari che li assistono, in termini economici, è senza dubbio il programma Inps Home Care Premium, al quale si può aderire sino al 31 gennaio 2022: questo progetto si rivolge però ai soli dipendenti e ai pensionati pubblici, ai loro coniugi, parenti o affini di primo grado non autosufficienti. Pertanto, potrebbe essere utile nel caso in cui chi presta assistenza sia o sia stato dipendente pubblico, o in cui l'assistito sia dipendente o pensionato pubblico.

Il progetto Home Care Premium, nel dettaglio, prevede due tipologie di prestazioni da parte dell'Inps, con il coinvolgimento di enti pubblici e ambiti territoriali sociali:

- un contributo economico mensile, sino a un massimo di 1.050 euro (1.250 euro per i disabili più gravi), denominato prestazione prevalente, da utilizzare per rimborsare le spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare;
- un servizio di assistenza alla persona, la cosiddetta prestazione integrativa (servizi personali domiciliari, prestazioni di sollievo, protesi, ausili, apparecchi...), erogata attraverso la collaborazione degli ambiti territoriali sociali (Ats), oppure da enti pubblici convenzionati che abbiano competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona.

È possibile, se si possiedono i requisiti, inviare la domanda tramite il sito dell'Inps o tramite patronato; se si vuole presentare domanda dal portale Inps, bisogna accedere alla sezione Servizi, e successivamente alla prestazione Gestione dipendenti pubblici: domanda Assistenza Domiciliare (Progetto Home Care Premium).

22) Deduzione dal reddito delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

Un altro beneficio, valido sia per i disabili che per i familiari che li abbiano a carico, è l'integrale **deduzione dal reddito** dei seguenti costi:

- **spese mediche generiche** (come, ad esempio, l'acquisto di medicinali);
- **spese di assistenza specifica**. Rientrano nella categoria l'assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica di OSS, addetti all'assistenza di base, coordinatori delle attività assistenziali di nucleo, educatori professionali, addetti all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

23) Detrazione dall'Irpef delle spese sanitarie per i disabili

Beneficiano di una **detrazione del 19% dall'Irpef**:

- **le spese mediche specialistiche** sostenute per il disabile;
- l'acquisto di **mezzi d'aiuto** alla deambulazione;
- l'acquisto di **poltrone** per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori **ausili specifici**.

Anche in questo caso, tali spese possono essere detratte sia dal soggetto portatore di handicap, che dai familiari che lo hanno a carico.

24) Detrazione dall'Irpef dei costi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

L'eventuale adattamento di un ascensore, la costruzione di rampe e l'abbattimento di barriere architettoniche in genere, beneficiano **della detrazione dall'Irpef pari al 50%** dei costi di ristrutturazione sino a un tetto massimo di 96 mila euro o, in mancanza dei requisiti

previsti per questo specifico onere, se eseguiti da disabili o nell'interesse di familiari disabili, della detrazione del 19%.

Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione.

25) Detrazione Irpef dei costi di assistenza per i soggetti non autosufficienti

I soggetti non autosufficienti, se la condizione risulta da un'apposita certificazione medica ed a prescindere dal possesso di handicap, possono detrarre dall'Irpef il 19% delle **spese per l'assistenza**, sino ad un massimo di **2.100 euro l'anno**, se il reddito annuo non supera 40mila euro.

L'agevolazione, fruibile anche dai **familiari** che hanno a carico questi soggetti, può essere cumulata con la **deduzione** dei contributi versati ai lavoratori domestici (nella misura massima, ricordiamo, di 1.549,37 euro).

26) Agevolazione Legge 104 per l'acquisto di pc e sussidi informatici

Sono previsti degli incentivi per l'acquisto di **mezzi tecnici ed informatici** a beneficio dei portatori di handicap grave secondo la Legge 104.

Le apparecchiature devono essere atte a facilitare la comunicazione, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione ed alla cultura.

Sono agevolabili, ad esempio, **computer**, modem, fax, telefoni con vivavoce, tablet, etc.

I benefici consistono, nel dettaglio:

- in una detrazione dei costi dall'Irpef pari al 19%;
- nell'applicazione dell'Iva agevolata al 4%.

27) Altre agevolazioni fiscali per disabili

Ricordiamo, tra i residui benefici fiscali per i disabili, l'agevolazione forfettaria per l'acquisto ed il mantenimento di un cane guida, l'esenzione dalla tassa sulle imbarcazioni, il trattamento di vantaggio **sull'imposta sulle successioni e le donazioni** (ossia l'applicazione di una franchigia pari a un milione e mezzo di euro), l'aliquota Iva al 4% per l'acquisto di prodotti editoriali specifici (con supporti audio o scrittura braille).

28) Reddito di cittadinanza per disabili beneficiari della legge 104

Il decreto sul reddito di cittadinanza definisce le persone con disabilità come coloro che sono considerati disabili ai fini Isee.

I disabili, nell'accesso al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza, ricevono benefici aggiuntivi:

- la scala di equivalenza è aumentata a 2,2 per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti;
- la pensione di cittadinanza spetta non solo ai nuclei con componenti over 67, ma anche con disabili;
- i massimali relativi al patrimonio mobiliare familiare sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, presente nel nucleo, e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- i disabili, come definiti ai fini del collocamento mirato, non sono obbligati ad attenersi alle misure di politica attiva del lavoro, obbligatorie per ottenere il sussidio nella generalità dei casi (fruiscono, comunque, delle misure di collocamento mirato e di tutele particolari).

29) Ape social per chi assiste disabili

Chi assiste da **almeno 6 mesi** un familiare **convivente di 1° grado** portatore di **handicap grave**, se ha almeno **63 anni** di età e **30 anni di contributi** può chiedere l'**Ape social**: si tratta di un assegno che spetta sino al perfezionamento del requisito di età per la pensione di vecchiaia. L'assegno, a carico dello Stato, è pari alla futura pensione, ma non può superare **1.500 euro mensili**.

Domiciliarità in lungoassistenza

per disabili non autosufficienti con età inferiore a 65 anni

ISTITUZIONE DEL "CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ IN LUNGOASSISTENZA" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENTI DI ETÀ INFERIORE A 65 ANNI.

La Regione Piemonte con **D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009**, ha istituito il contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, **prioritariamente rivolto a favore degli Anziani non autosufficienti**, in applicazione della D.G.R. 51-11389/2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria".

La suddetta D.G.R. 39-11190/2009, che riconosce le prestazioni socio-sanitarie nelle cure domiciliari in lungoassistenza, stabiliva che tale contributo sarebbe stato **progressivamente esteso indipendentemente dalla fascia di età**, e che tale estensione andava realizzata successivamente alla predisposizione di criteri di valutazione "specifici" per tutta l'area di utenza di età inferiore a 65 anni, relativamente alla determinazione dell'Intensità Assistenziale nelle Cure Domiciliari, così come indicata nell'Allegato A della citata DGR 51-11389/2003.

- Omissis -

Il Gruppo di lavoro, dopo il dovuto confronto ed approfondimento, **ha espresso parere positivo in via transitoria** e fino a quando verranno approvati i provvedimenti relativi alla composizione ed al funzionamento dell'UMVD e delle relative modalità di valutazione, basate sulla classificazione ICF, della immediata possibilità di estensione del "Contributo Economico a sostegno della domiciliarità" all'area della Disabilità, usufruendo, con alcune correzioni, delle schede di valutazione multidimensionale predisposte sulla base delle esperienze in merito già attivate sul territorio per la determinazione dell'intensità assistenziale di un Piano Individuale (PI) domiciliare in lungoassistenza, con le dovute distinzioni sulle fasce di età, individuate rispettivamente nell'area dei Minori Disabili (da 0 a 17 anni) e nell'area degli Adulti Disabili (da 18 a 64 anni).

Con il presente provvedimento, pertanto, la Regione Piemonte estende all'area delle persone con disabilità non autosufficienti il "Contributo economico a sostegno della domiciliarità" con gli stessi massimali economici, rapportati alle diverse intensità assistenziali indicate dalla D.G.R. 5111389/2003, come strumento per la realizzazione di un PI domiciliare in lungoassistenza rivolto al riconoscimento delle prestazioni e dei servizi di assistenza tutelare socio sanitaria, così come riclassificati nella DGR 39-11190/2009.



Il "Contributo economico" sarà erogato sulla base della valutazione effettuata dalle attuali Unità di Valutazione Handicap (UVH) o Unità di Valutazione Minori (UVM), presenti in tutte le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Piemonte, a persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni eligibili a un P.I. domiciliare in lungoassistenza, secondo le intensità assistenziali presenti dalle schede di valutazione multidimensionale riportate negli Allegati D ed E, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo, distinte per le fasce di età comprese fra 0 e 17 anni (Minori Disabili) e fra 18 e 64 anni (Adulti Disabili).

DESTINATARI

L'art. 1, comma 2, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recentemente ratificata con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009; definisce persone con disabilità "coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con altri".

Nella D.G.R. n. 51-11389 del 23.11.2003 — allegato B — vengono individuate le tipologie di situazioni invalidanti che necessitano di interventi a cui i servizi sanitari e socio-sanitari si trovano a dover rispondere in modo integrato e con interventi appropriati.

Pertanto, in base a quanto definito nella suddetta deliberazione, sono destinatari del presente provvedimento le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni con le seguenti tipologie di disabilità:

- persone, minori e adulte, affette da patologie croniche invalidanti, che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia;
- persone colpite da minorazione fisica;
- persone colpite da minorazione di natura intellettiva e/o fisica, anche associata a disturbi del comportamento e relazionali non prevalenti;
- minori con situazioni psicosociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali (ICD 10), fatti salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria.

Le persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni già valutate ed in lista di attesa per la residenzialità o semiresidenzialità, nelle situazioni in cui non sia stato preso in considerazione un progetto domiciliare in lungoassistenza, da parte della competente UVH/UVM di residenza del soggetto richiedente, possono richiedere una riprogettazione e, se sussistono le condizioni, passare ad un PI di domiciliarità in lungoassistenza.

Qualora, per sopravvenute circostanze, la persona con Progetto domiciliare o semiresidenziale necessiti di un Progetto di residenzialità, ridefinito sempre e comunque dall'UVH/UVM, verrà inserita nella lista d'attesa per la residenzialità, tenendo conto della data della domanda di valutazione, come definito dalla D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2008.

I Progetti di vita indipendente, disciplinati dalle Linee Guida approvate dalla DGR 48-9266 del 21 luglio 2008, sono alternativi alle prestazioni tutelari socio sanitarie domiciliari in lungoassistenza previste dal presente provvedimento, fino a che sussistono i requisiti per il mantenimento del Progetto medesimo.

CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ IN LUNGOASSISTENZA

Il Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza si configura come erogazione monetaria riconosciuta al beneficiario, per la copertura del costo delle prestazioni di Assistenza Tutelare socio sanitaria, come definita nella D.G.R. 39-11190/2009, soggette a compartecipazione paritaria fra ASL e Utente/EEGG, così come disposto dalla D.G.R. 5111389/03, previste da un PI (Progetto Individuale) domiciliare in lungoassistenza, redatto dalla competente UVH/UVM di residenza del richiedente.

Tale costo è da riferirsi:

- al riconoscimento economico dovuto alle prestazioni di cura familiare e affidamento, secondo i massimali e le modalità successivamente stabilite;
- all'assunzione di un Assistente Familiare.

Il valore del canone annuo di locazione viene considerato fino ad un ammontare massimo di € 5.164,57 ed in tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione (Decreto legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000, tabella 1).

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

È condizione indispensabile all'erogazione del "contributo economico" l'accettazione, da parte del soggetto destinatario o del familiare o dell'amministratore di sostegno o del curatore o del tutore legale dell'intero PI domiciliare redatto dalla competente UVH/UVM.

Tale accettazione implica l'impegno alla corresponsione della quota a carico dell'utente, lì dove previsto dal regolamento dell'EEGG.

A) Assistente Familiare

Nei casi in cui il PI preveda l'attività di un "assistente familiare", questi deve essere regolarmente assunto\secondo il CCNL del Lavoro Domestico.

L'assistente familiare può essere altresì assunto in forma indiretta tramite fornitore autorizzato, riconosciuto da ASL ed EEGG.

B) Familiare

Nei casi in cui il PI domiciliare in lungoassistenza preveda le attività di un familiare con disponibilità di tempo e verificata capacità, il "Contributo economico" è concesso "a titolo di rimborso spese" a favore del familiare che si fa carico, in via preminente, della cura e dell'assistenza, previa formalizzazione dell'impegno con ASL ed EEGG dei servizi socio-assistenziali.

Nel caso in cui il familiare svolga il ruolo di caregiver con compiti di cura nei confronti di persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, secondo i tre gradi di necessità assistenziale sopramenzionati, sono previste quote di riconoscimento economico differenti a seconda della tipologia in cui è stato valutato il beneficiario, integrando nel PI domiciliare in lungoassistenza oltre al lavoro dei familiari altre prestazioni/servizi, che possono essere mixati fra di loro fino al massimale erogabile.

Si riconoscono pertanto ai familiari le seguenti quote:

- **Euro 200,00** per una persona con disabilità non autosufficiente a bassa intensità assistenziale;
- **Euro 300,00** per una persona con disabilità non autosufficiente a media intensità assistenziale;
- **Euro 400,00** per una persona con disabilità non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale.

Gli importi possono essere rapportati anche all'impegno del familiare.

Il "Contributo economico" ai familiari non si configura come una remunerazione dell'attività di assistenza svolta, ma si giustifica in relazione alle spese sostenute ed all'eventuale mancato guadagno.

Qualora uno dei familiari fruisca del congedo parentale di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, non è possibile erogare nel sistema della domiciliarità interventi consistenti in contributi economici alla famiglie che assistono direttamente la persona con disabilità non autosufficiente, ad esclusione dei fruitori del congedo in oggetto che dimostrino che tale congedo implichi una riduzione dello stipendio normalmente ricevuto.

C) Affidatario

Nei casi in cui il PI preveda il Ricorso "all'affidamento" diurno o residenziale, il "Contributo economico" è concesso all'affidatario con le stesse modalità del familiare di cui sopra.

Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una persona. È possibile la valutazione di eventuali eccezioni, legate a casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di vicinato, nonché situazioni specifiche in aree geografiche ad alta dispersione territoriale e nei casi delle famiglie comunità.

Laddove il servizio sociale attiverà l'affidamento ad un volontario riconosciuto, l'attività del volontario può essere integrata dall'intervento domiciliare reso dall'assistente familiare o da altra figura professionale fino alla concorrenza del massimale previsto dai punti precedenti, analogamente a quanto avviene per i familiari.

Il "Contributo economico" all'Affidatario non si configura come una remunerazione delle attività di assistenza, bensì come un ristoro in relazione alle spese sostenute.

1) Affidatario

Euro 200,00 quando l'affidatario esercita un ruolo nel PI, nel caso di bassa e media intensità assistenziale per una persona con disabilità non autosufficiente di età inferiore a 65 anni, tale ruolo potrà essere integrato da altri servizi facenti parte del **PI** domiciliare in lungoassistenza (es. assistente familiare).

2) Affidatario con compiti di caregiver

Quando l'affidatario svolge anche compiti di caregiver, come già sopra espresso, il rimborso spese previsto è diversificato sulla base delle tipologie così ripartite :

- **Euro 400,00** per una persona con disabilità non autosufficiente, a bassa intensità assistenziale privo di rete familiare;
- **Euro 500,00** per una persona con disabilità non autosufficiente, a media intensità assistenziale senza rete familiare;
- **Euro 600,00** per una persona con disabilità non autosufficiente, a media-alta intensità assistenziale senza rete, nei confronti del quale viene attivato un affidamento, ipotizzando un intervento che preveda oltre a passaggi plurimi durante l'arco della giornata anche più momenti di copertura notturna in caso di necessità.



Gli importi possono essere rapportati anche all'impegno dell'affidatario.

3) Affidamento residenziale

Si intende l'accoglienza temporanea/definitiva della persona con disabilità non autosufficiente di età inferiore a 65 anni, presso la residenza dell'affidatario nei casi in cui l'assenza di reti parentali precluderebbe la permanenza presso la propria abitazione: si tratta di un intervento connotato dalla continuità delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità assistenziale evitando/ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione della persona con disabilità non autosufficiente, con un rimborso pari a 700 Euro mensili, fatti salvi gli importi del contributo spese determinati ai sensi della D.G.R. n. 79-11035 del 17.11.2003.

Infine nei casi in cui si prevede l'utilizzo di prestazioni sociali a valenza sanitaria o di personale OSS non fornite direttamente dagli EEGG, il contributo economico deve essere utilizzato presso fornitori accreditati o riconosciuti dalle ASL \ EEGG, che emettano regolare fattura.

- all'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare del profilo professionale ADEST\ OSS presso fornitori accreditati o riconosciuti dalle ASL/EEGG,
- all'acquisto del servizio di telesoccorso,
- all'acquisto di pasti a domicilio.

Il "Contributo economico" non rappresenta l'unico strumento di realizzazione dei PI domiciliare in lungoassistenza, che comunque può continuare a realizzarsi attraverso l'offerta pubblica di assistenza tutelare socio sanitaria a cura degli EEGG dei servizi socio assistenziali, secondo le modalità e gli Accordi locali con le ASL. I PI di cure domiciliari in lungoassistenza domiciliare possono integrarsi con interventi semiresidenziali e residenziali, questi ultimi temporanei, attingendo a risorse finanziarie finalizzate alla residenzialità e semiresidenzialità.

Per quanto riguarda i Progetti Individuali con mix di prestazioni, rese con le modalità indicate nel presente allegato, si propone che essi possano essere integrati con interventi semiresidenziali e/o residenziali, questi ultimi temporanei, con risorse finanziarie finalizzate alla residenzialità e semiresidenzialità. Altresì, i PI di residenzialità temporanea non possono superare i 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare, salvo che per urgenze sopraggiunte, previa motivazione e autorizzazione da parte dell'UVH/UVM.

Nel caso in cui il PI preveda l'assistenza tutelare prestata da un assistente familiare, con contratto assunto secondo il C.C.N.L. del Lavoro Domestico, o comunque vi sia un contratto in essere non sospensibile, e si usufruisca di una residenzialità temporanea, l'erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità non deve essere sospeso.

Inoltre, sempre per PI con mix di prestazione, vigono le disposizioni proprie della residenzialità e della semiresidenzialità, ivi compresa la compartecipazione da parte dell'Utente/Ente Gestore.

L'UVH/UVM, al momento dell'inserimento per una residenzialità, anche temporanea, o una semiresidenzialità, deve inviare alla struttura residenziale o semiresidenziale sia il Progetto Individuale sia l'intensità individuata dall'Unità di Valutazione medesima. Nel caso in cui vi sia un cambiamento di struttura da parte dell'utente, la stessa modalità deve essere seguita dalla struttura inviante nei confronti della struttura ricevente.

Sulle suddette prestazioni socio-sanitarie di assistenza tutelare, l'A.S.L. assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% è a carico dell'Utente/EEGG, fatti salvi sia i progetti terapeutici e socio riabilitativi individualizzati, alternativi alla residenzialità e semiresidenzialità ed afferenti al livello base delle tre fasce assistenziali con una graduazione differenziata degli oneri a carico dell'ASL, come previsto dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 — Allegato B — punto 4 del "Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili", sia le prestazioni domiciliari attualmente in essere se più favorevoli per il cittadino.

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 8 gennaio 2004 n.1, relativo all'applicazione di criteri uniformi di valutazione della situazione economica rilevante ai fini della erogazione e della compartecipazione ai costi dei Servizi Socio-assistenziali, per graduare l'intensità della contribuzione prevista dalla presente deliberazione o per disporre l'esclusione da tali contribuzioni, si applicano le disposizioni dei Regolamenti dei singoli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali.



MASSIMALI EROGABILI

Gli importi sono destinati esclusivamente alle persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni, fino a un massimale di seguito elencato ed in rapporto all'intensità data dalla valutazione del Progetto di Cure domiciliari in lungoassistenza definito dalla competente UVH/UVM, e si riferiscono alla copertura del costo di Assistenza Tutelare Socio Sanitaria prevista dal PI, erogabile con il "contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza" :

Minori (0 — 17 anni)

- Bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9) fino a euro 800 mensili
- Media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15) fino a euro 1.100 mensili
- Medio—alta intensità assistenziale (punteggio > 15) fino a euro 1.350 mensili*

** (fino a euro 1.640 nel caso di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale)*

Adulti (18 — 64 anni)

- Bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9) fino a euro 800 mensili
- Media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15) fino a euro 1.100 mensili
- Medio—alta intensità assistenziale (punteggio > 15) fino a euro 1.350 mensili*

** (fino a euro 1.640 nel caso di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale)*

Il costo dell'assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dal PI è per il 50% (componente sanitaria) a carico dell'ASL, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'Utente/EE.GG.

Resta invariato quanto previsto nella D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 —Allegato B — punto 4 del "Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili" relativamente ai progetti terapeutici e socio riabilitativi individualizzati, alternativi alla residenzialità e semiresidenzialità ed afferenti al livello base delle tre fasce assistenziali con una graduazione differenziata degli oneri a carico dell'ASL.

Qualora il beneficiario del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza sia titolare di indennità concessa a titolo di minorazione dall'INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventosimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) tale previdenza deve essere utilizzata per la copertura della componente sociale.

L'utilizzo della suddetta indennità deve comunque lasciare nella disponibilità dell'utente una somma pari alla franchigia maggiorata dell'importo utilizzato per l'eventuale canone di locazione.

La franchigia assume quale base di riferimento la maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati: tale maggiorazione, introdotta dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), viene elevata di anno in anno ed il suo ammontare è disponibile in ciascun anno solare.

Qualora l'ammontare della disponibilità economica dell'utente sia pari o superiore alla franchigia + l'eventuale canone di locazione, l'indennità di accompagnamento viene utilizzata, fino a concorrenza, per il pagamento delle prestazioni.

Quando l'ammontare della disponibilità economica dell'utente (comprensiva delle indennità) sia inferiore alla somma costituita da franchigia + canone di locazione, nulla deve essere addebitato all'utente stesso, né gli Enti gestori sono tenuti ad integrazione alcuna, in base alle disposizioni del presente provvedimento.

Dimissioni forzate - assistenza a non autosufficienti -

ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI INFORMAZIONE AI FAMIGLIARI

SECONDO LE LEGGI VIGENTI GLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI HANNO IL DIRITTO DI RICEVERE IMMEDIATAMENTE LE CURE SOCIO SANITARIE E L'ASSISTENZA NEGLI OSPEDALI, A CASA, NELLE STRUTTURE PREPOSTE AL RICOVERO.

La legge 833/1978 ha stabilito che le prestazioni sanitarie devono essere fornite agli anziani malati cronici come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano le cause e la durata delle malattie.

La legge 289/2002 specifica che le cure sanitarie e socio-sanitarie sono dovute senza limiti di durata anche agli anziani malati cronici, ai malati di Alzheimer o con demenza senile, ai malati psichiatrici e alle persone con handicap.

Le dimissioni dagli ospedali e dalle case di cura senza che sia stato stabilito un percorso di continuità assistenziale presso le strutture di lungodegenza o al proprio domicilio sono illegittime.

Limitarsi ad inserire il malato in liste di attesa, che possono durare anni, aspettando che si liberino posti disponibili nelle strutture preposte, scaricando nel frattempo il peso dell'assistenza tutto sulle spalle delle famiglie, è illegittimo.

LA LEGA DEL SINDACATO PENSIONATI CGIL
HA APERTO UNO SPORTELLO INFORMATIVO DI ASCOLTO
PER FORNIRE INFORMAZIONI, ESAMINARE "I SINGOLI CASI",
EVENTUALMENTE OPPORSI ALLE DIMISSIONI E RICHIEDERE
LA CONTINUITÀ DELLE CURE AL DOMICILIO
O IN STRUTTURE DI LUNGODEGENZA.

Lo sportello è aperto.....

Si consiglia di fissare appuntamento telefonando ai numeri
.....

sigla/logo _____

data _____

Barriere architettoniche

- eliminazione negli edifici privati -

La Regione incentiva il superamento e l'eliminazione delle barriere negli edifici privati offrendo un contributo alle persone disabili e alle persone che li hanno a carico. Il contributo va richiesto al Comune di residenza.

E' concesso un contributo economico alle persone disabili residenti in Piemonte per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private.

La domanda, firmata dal disabile o dalla persona esercente la potestà o la tutela sul disabile, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori su apposito modulo **al Comune** dove si trova l'immobile. La persona disabile deve avere la residenza anagrafica nell'immobile o nella singola unità abitativa oggetto di intervento o trasferirla prima di ricevere il contributo.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO:

- persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione;
- genitori o tutori che hanno a carico persone con disabilità permanente;
- condomìni ove risiedono disabili per le spese di adeguamento relative alle parti comuni.

OPERE O EDIFICI AMMESSI A CONTRIBUTO

Il contributo è concesso per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare, per opere da realizzarsi su:

- parti comuni di un edificio;
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.

Il contributo può essere erogato per:

- una singola opera (ad esempio: rampa di scale; servoscala);
- un insieme di opere funzionalmente connesse dirette a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio l'accesso all'immobile); in tal caso va presentata una sola domanda per l'insieme delle opere. Qualora, al contrario, le barriere ostacolano funzioni diverse (ad esempio l'accesso all'immobile e la fruibilità e visitabilità degli spazi interni all'alloggio) possono essere presentate più domande che saranno valutate tenuto conto del limite di contributo concedibile.

COSA FARE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Occorre presentare domanda utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito della Regione nella sezione modulistica, navigando la voce "eliminazione barriere architettoniche".

Alla domanda devono essere allegati:

- la fotocopia del certificato di invalidità al 100%;
- la fotocopia del certificato medico relativo allo stato della disabilità;
- il preventivo di spesa contenente la descrizione dettagliata delle opere da realizzare;
- la fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità ovvero la fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza sottoscritta dal disabile richiedente, ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;
- verbale dell'assemblea di condominio nel quale siano indicati il consenso dei condomini

alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e se gli interventi riguardano parti comuni;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo all'acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di alloggio in affitto.

La domanda può riguardare solo opere ancora da realizzare. Non sono ammesse domande per opere in corso o già ultimate al momento della richiesta.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Presso il **Comune** dove è ubicata l'abitazione del disabile.

Per i residenti nella Città di Torino

- La domanda deve essere presentata all'ATC del Piemonte Centrale di Torino – C.so Dante, 14.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno.

Raccolta domande e riparto delle risorse

Il Comune raccoglie le domande presentate e ne verifica l'ammissibilità. Ordina le **domande pervenute entro il 1° marzo di ciascun anno** in apposito elenco, stabilisce il fabbisogno complessivo comunale derivante dalla somma dei contributi relativi alle domande ammissibili e lo approva con apposito provvedimento.

Il Comune trasmette alla Regione **entro il 31 marzo di ciascun anno** il fabbisogno complessivo, l'elenco delle domande ordinato per priorità e il provvedimento comunale.

La presentazione della domanda e l'inserimento della stessa nell'elenco comunale delle domande ammissibili non costituisce diritto ad ottenere il contributo.

La **Regione** determina il fabbisogno complessivo regionale derivante dall'aggregazione dei fabbisogni comunali e lo comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine del riparto delle risorse statali disponibili.

Ad avvenuto trasferimento alla Regione delle risorse statali ovvero in presenza di risorse regionali il competente Settore regionale provvede al riparto tra i Comuni dei fondi disponibili. I criteri di riparto sono definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale e comunicati al Comune con nota esplicativa.

Il Comune ricevuta la comunicazione sul riparto **concede il contributo** con apposito provvedimento scorrendo l'elenco ordinato per priorità. La concessione determina il diritto del richiedente ad ottenere il contributo. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene erogato solo ad avvenuto trasferimento delle risorse statali alla Regione e sul riparto dei fondi disponibili ai Comuni.

Il Comune concede il contributo scorrendo l'elenco delle domande ammissibili ordinato per priorità. La concessione determina il diritto del richiedente ad ottenere il contributo. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

L'erogazione del contributo a cura del Comune avviene dopo l'esecuzione delle opere sulla base di **fatture debitamente quietanzate** (fattura sulla quale l'emittente ha apposto la propria firma come attestazione che l'importo in essa indicato è stato pagato).

Informazioni per case popolari ed emergenza abitativa

COSA SONO LE CASE POPOLARI

Una casa popolare, o e.r.p., cioè edilizia residenziale pubblica, è un alloggio di proprietà esclusiva del Comune ma che può essere dato in affitto a persone singole o famiglie che si trovano in condizioni economiche difficili.

L'assegnazione viene effettuata tramite un bando pubblico, al quale possono partecipare determinati cittadini che posseggono dei requisiti specifici.

Alla scadenza del bando, viene stilata una graduatoria nella quale sono inserite tutte le persone che ne hanno fatto domanda, previo possesso dei requisiti.

L'assegnazione alla persona singola o al nucleo familiare viene fatta in base al punteggio riportato da ciascuno di questi soggetti. Chi risulta assegnatario di una casa popolare, può affittarla dietro pagamento di un canone d'affitto agevolato o periodico.

COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE

Generalmente, per nucleo familiare si intende una famiglia costituita dai coniugi oppure da un genitore con i figli.

In questa categoria viene anche inclusa la convivenza more uxorio, cioè quel rapporto che lega affettivamente due persone senza però essere vincolati dal matrimonio, i discendenti, gli ascendenti o i collaterali fino al terzo grado.

Per rientrare nella categoria richiesta, però, è fondamentale che la convivenza con il richiedente l'alloggio popolare abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data in cui il bando viene pubblicato e possa essere dimostrata secondo la legge.

Vengono considerati conviventi anche due persone che non hanno vincoli di parentela o affinità, sempre a patto che si tratti di una convivenza stabile da almeno 2 anni e possa essere certificata. Lo stesso discorso vale se nel nucleo familiare è presente una persona disabile, portatrice di handicap, non autosufficiente o di età superiore ai 60 anni.

Per quanto riguarda cittadini extraeuropei, invece, vengono considerati parte del nucleo familiare le persone per le quali è stato richiesto il ricongiungimento.



REQUISITI PER OTTENERE UNA CASA POPOLARE

Le case popolari sono destinate a genitori single che hanno figli a carico, ai soggetti disabili, ai cittadini senza fissa dimora e alle giovani coppie. Questi sono i requisiti generali. Poi ci sono ovviamente dei requisiti base che bisogna avere e che possono variare a seconda del Comune in cui sono situati gli alloggi.

REQUISITI BASE

- Il reddito annuo complessivo attestato dall'ISEE di colui che partecipa al bando o del nucleo familiare non deve superare, solitamente, i 25 mila euro (va verificato annualmente presso il Comune di appartenenza);
- l'interessato che partecipa al bando deve essere o cittadino italiano, o europeo o di un paese terzo. In quest'ultimo caso, è fondamentale che la persona interessata sia in

- possesso del permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo, oppure di un permesso di soggiorno biennale;
- inoltre bisogna attestare che si svolge una regolare attività lavorativa, o dipendente o autonoma;
 - altro requisito è che l'interessato debba avere la residenza anagrafica da almeno tre anni nel comune che ha indetto il bando per il quale partecipa o in uno dei comuni dello stesso ambito territoriale, e deve svolgere un'attività lavorativa;
 - infine, il soggetto che richiede l'alloggio popolare non deve avere diritti di proprietà, uso e abitazione o usufrutto su altre case popolari, non deve essere proprietario di immobili, ne deve essere assegnatario di ulteriori alloggi popolari o occuparne uno abusivamente.

REQUISITI PREFERENZIALI

Partendo dal presupposto che le case popolari vengono assegnate in base ad un punteggio, ci sono delle situazioni particolari che danno diritto ad un punteggio maggiore nelle graduatorie finali e riguardano queste categorie di persone.

- Soggetti che vivono in ricoveri provvisori, come centri di raccolta e dormitori, o in situazioni di sovraffollamento.
- persone separate, divorziate, madri nubili o vedove che hanno figli minori a carico e che sono assistiti dai servizi sociali del comune di residenza da almeno 6 mesi;
- invalidi, anch'essi assistiti dai servizi sociali da almeno 6 mesi, che hanno una diminuzione permanente della loro capacità lavorativa che sia superiore al 66%;
- nuclei familiari che hanno figli minori a carico ed un reddito inferiore ad una determinata soglia minima, o nuclei familiari assistiti dai servizi sociali e con difficoltà alloggiative;
- famiglie all'interno delle quali ci sono uno o più membri che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%, o con minori invalidi che necessitano di assistenza continua o non sono in grado di deambulare da soli;
- single con almeno un figlio a carico;
- nuclei familiari o famiglie che pagano un affitto che però incide 1/3 oltre il loro reddito disponibile;
- famiglie che vivono in abitazioni prive di servizi igienici;
- famiglie "giovani" che si sono formate da non più di tre anni e i cui componenti hanno un'età inferiore ai 35 anni;
- famiglie che abitano in una unità abitativa insieme ad altri nuclei familiari;
- soggetti il cui reddito non supera la pensione minima dell'INPS;
- famiglie che non hanno una casa perché sfrattate;
- famiglie in cui i membri hanno un'età superiore ai 65 anni oppure sono affetti da inabilità al lavoro, o con più di tre figli e almeno uno a carico.

Come già specificato, tutti questi requisiti preferenziali, se posseduti, danno un punteggio maggiore nella graduatoria.

REQUISITI IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

Qualora all'interno della graduatoria ci fossero più persone con lo stesso punteggio, ci sono ulteriori criteri che vengono considerati preferenziali anche questi e che quindi fanno "scalare" la posizione in graduatoria del soggetto che partecipa al bando per richiedere un'abitazione popolare.

Segnaliamo questi requisiti in ordine d'importanza:

- reddito basso;
- numero dei componenti all'interno del nucleo familiare affetti da disabilità;
- la percentuale di invalidità;
- maggior numero di figli minori a carico;
- maggior numero di persone con età superiore ai 65 anni;
- anzianità di residenza all'interno di quel Comune.

È opportuno ricordare che alcuni dei requisiti citati possono variare in base al Comune di residenza, pertanto è sempre utile informarsi presso gli uffici competenti all'interno del territorio comunale.

REQUISITI CASE POPOLARI: COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO

Come già detto, il punteggio all'interno della graduatoria dipende dai requisiti che ciascun soggetto soddisfa. Una volta espletato il bando e pervenute le domande, ci sarà un'apposita Commissione che si occuperà di valutarle e successivamente redigerà la graduatoria in base ai punteggi assegnati.

Tale graduatoria verrà successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, in base alla regione di appartenenza.

Ovviamente, per ottenere una casa popolare sarebbe utile un punteggio alto; tuttavia, qualora non ci fossero i presupposti, è comunque possibile rimanere in lista d'attesa e sperare che magari si liberi qualche casa o che ne vengano costruite di nuove.

Se si ottiene l'alloggio, vi è la possibilità da parte del soggetto di procedere all'acquisto dell'immobile tramite due modalità: o con il riscatto dell'immobile stesso, secondo la normativa del Comune di interesse, che consiste nel pagare una quota dalla quale verrà defalcato l'importo precedentemente versato con il canone di affitto, oppure tramite le cosiddette aste, a patto che il bando lo preveda e che sia possibile l'acquisto ad un prezzo vantaggioso.

COME FARE DOMANDA PER LA CASA POPOLARE

Solitamente, per partecipare al bando e dunque rientrare nelle graduatorie per l'assegnazione delle case o alloggi popolari, bisogna scaricare un modulo dal sito Internet del comune di interesse.

Il modulo va scaricato e poi compilato in tutte le sue parti, facendo attenzione a non fare errori.

A tale modulo andrà poi allegata tutta la documentazione richiesta, quindi ad esempio quella in cui è indicato il reddito annuo complessivo e i documenti che attestano dei requisiti specifici.

Generalmente i moduli vanno consegnati presso gli uffici protocollo o patrimonio del comune che ha indetto la procedura, e che, ovviamente, è lo stesso in cui risiede il soggetto richiedente.

La domanda può essere consegnata direttamente a mano in qualsiasi momento, ma per poter entrare nelle graduatorie è indispensabile aspettare la pubblicazione del bando, che solitamente è prevista ogni 4 anni.

CASE POPOLARI: DOVERI DEGLI ASSEGNATARI

Se si è risultati in posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio popolare, l'inquilino deve rispettare determinati doveri, altrimenti può essere soggetto a sfratto. Innanzitutto è tenuto a pagare regolarmente il canone d'affitto e le spese per gli spazi comuni. Inoltre non può subaffittare o cedere l'alloggio a terzi, o ospitare previa autorizzazione.

L'alloggio non può essere adibito per usi illeciti o immorali, non è possibile modificarne i locali o gli impianti senza autorizzazione, o tenere sostanze tossiche e infiammabili che possono creare un pericolo per se stessi e gli altri.

L'alloggio deve essere mantenuto con cura ed è opportuno fare la giusta manutenzione.

È obbligatorio rispettare il regolamento all'interno degli spazi comuni, consentire l'accesso agli addetti ai lavori in caso di manutenzione e restituire l'alloggio in buono stato.

Qualora dovesse capitare che l'assegnatario dell'alloggio muoia, i familiari non verranno buttati fuori: i discendenti continueranno ad abitarci e di conseguenza diventeranno loro i nuovi assegnatari.

Resta sottinteso che in caso di decesso, il parente convivente sia obbligato a darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti per permetterne i controlli opportuni.

COSA FARE PER IL COMUNE DI TORINO

Le domande di partecipazione al Bando generale che, per il prossimo quadriennio, consentiranno di definire le graduatorie finalizzate all'assegnazione in città degli alloggi di edilizia sociale, dovranno essere compilate su **moduli predisposti dal Comune**, (per Torino saranno **distribuiti** gratuitamente dal 19 febbraio 2020 **presso le sedi di ogni Circoscrizione, il centro di raccolta di corso Peschiera 193, i servizi Informacittà e Urp di piazza Palazzo di città 9/A**), e per tutti gli altri comuni, presso la sede ATC in corso Dante 14 a Torino.

I moduli saranno, inoltre, reperibili sul sito web della Città all'indirizzo: www.comune.torino.it/informacasa.

Il modulo di domanda, firmato e munito di **marca da bollo da 16 euro**, dovrà poi essere **consegnato a mano** dal richiedente o da un familiare convivente o un terzo incaricato (presentando una delega firmata e una copia del documento d'identità del richiedente) al centro di raccolta del Comune; per Torino quello di **corso Peschiera 193 dal lunedì al giovedì con orario 8.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 13** (qui è fornito anche un servizio di aiuto per la compilazione dei moduli) **oppure in busta chiusa alla sede comunale di via Corte d'Appello 10, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12**.

La domanda può anche essere spedita via posta in busta chiusa (allegando una copia del documento d'identità), con raccomandata e avviso di ricevimento, **indirizzata a Comune di Torino, Bandi e Assegnazioni, via Corte d'Appello n.10, 10122 – Torino**.

PER TORINO

Tra i **requisiti** indispensabili per poter partecipare al bando, vi sono quelli di **risiedere o prestare regolare attività lavorativa a Torino da almeno tre anni, avere un reddito Isee non superiore a 21.034,41 euro** (è necessario presentare il modello Isee in corso di validità) e **non essere proprietari di un alloggio adeguato** per dimensioni e caratteristiche alle esigenze del nucleo familiare.

Il nuovo Bando è il settimo in ordine di tempo dal 1995 ad oggi, cioè da quando le assegnazioni vengono effettuate sulla base di graduatorie stilate considerando i requisiti indicati, per l'appunto, da un bando generale. Attualmente nel Comune di Torino gli alloggi di edilizia sociale sono quasi 18mila e ogni anno vengono assegnati circa 550 appartamenti.

PUNTEGGI, GRADUATORIE E ASSEGNAZIONI

Alle domande, sulla base delle autocertificazioni dei richiedenti, viene attribuito un punteggio secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia. A ogni inizio luglio gli uffici comunali dell'Area Erp Bandi e Assegnazioni pubblicano un elenco provvisorio delle domande raccolte, ordinate per punteggio. Eventuali ricorsi, per segnalare errori materiali, possono poi essere presentati per iscritto dal 1 al 20 luglio al Centro raccolta di corso Peschiera 193, Torino. L'elenco generale definitivo ordinato per punteggio è approvato ad ottobre. Successivamente, un'apposita commissione stila la graduatoria definitiva e le assegnazioni avvengono in base ai punteggi e alla disponibilità di appartamenti.

EMERGENZA ABITATIVA

CHE COSA SI INTENDE PER EMERGENZA ABITATIVA?

La nozione di emergenza abitativa individua **le situazioni di quei nuclei che** - in possesso di specifici requisiti previsti dagli appositi regolamenti regionali e comunali - **necessitano di essere aiutati nell'individuazione di una soluzione abitativa in tempi molto più rapidi** rispetto a quelli previsti per le assegnazioni ordinarie di alloggi ERP (secondo bando) per via della situazione abitativa "emergenziale" nella quale versano.

Per macro-linee, rientrano tra le situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:

- sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto per morosità incolpevole o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare (pignoramento) o

a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito della sentenza di assegnazione all'altro coniuge o quando si riceve l'atto di notifica dello sfratto per finita locazione;

- devono forzatamente rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero definitiva o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
- abitano in un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
- si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- siano ospiti da almeno 3 mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

IN CASO DI SFRATTO:

Il proprietario effettua l'**atto di citazione** davanti al giudice. Questi, nel caso in cui decida di convalidare lo sfratto, emette una sentenza di convalida. Segue la fase esecutiva nella quale vengono emanati gli atti di precetto e monitoria. A questa può seguire, come solitamente accade, un rinvio.

Quando un inquilino sottoposto a sfratto riceve la notifica del precetto può presentare domanda di assegnazione di alloggio di edilizia sociale come emergenza abitativa.

Gli atti dello sfratto, di norma, sono notificati direttamente agli interessati a cura dell'ufficiale giudiziario; se ciò non avviene si possono recuperare nei seguenti uffici:

Cancelleria del Tribunale Civile:

- Estratto della sentenza di convalida dello sfratto;
- Deposito Atti della Casa Comunale

L'inquilino ha la possibilità di presentare domanda nei 15 giorni successivi al verbale di rilascio che, per legge, viene redatto dall'ufficiale giudiziario al momento dell'esecuzione dello sfratto.

PER TORINO

In caso di emergenza abitativa è possibile rivolgersi presso lo **Sportello Casa di Via Orvieto 1/20/A (piano primo) - dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:00**, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e presentando la documentazione che attesti la propria condizione di emergenza.

Gli atti dello sfratto, di norma, sono notificati direttamente agli interessati a cura dell'ufficiale giudiziario; se ciò non avviene si possono recuperare nei seguenti uffici:

Cancelleria del Tribunale Civile - Corso Vittorio Emanuele 130:

- Estratto della sentenza di convalida dello sfratto;
- Verbale di Rilascio può essere ritirato in Corso Vittorio Emanuele 127 (ex carceri Le Nuove)

Deposito Atti della Casa Comunale - Via Giannone 5:

- Atto di precetto;
- Monitoria di sgombero.

L'inquilino ha la possibilità di presentare domanda nei 15 giorni successivi al verbale di rilascio che, per legge, viene redatto dall'ufficiale giudiziario al momento dell'esecuzione dello sfratto.

La L.R. 3/2010 Regolamento n. 12/R (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R. "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i (Norme in materia di edilizia sociale)").